

IL PROBATION

Dott.ssa Piva Alessandra

Parte prima – Il *Probation* a livello sovrastatale

1. La Raccomandazione 2010 (1) del Consiglio d'Europa

Il *Probation* è definito, nella Raccomandazione 2010 (1) del Consiglio d'Europa¹, come *“l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica.”*²

Nel *Commentary to Recommendation CM/Rec(2010) 1*³, si precisa che il termine *Probation*, pur essendo di difficile definizione, è ormai divenuto di uso comune e rimanda, nel suo significato, all'insieme di disposizioni che riguardano la supervisione degli autori di reato all'interno della comunità ovvero le organizzazioni cui tale compito spetta⁴.

In molti paesi, infatti, la principale caratteristica del *Probation* è il controllo del reo nella comunità sociale. La sua esecuzione è subordinata al rispetto delle prescrizioni imposte e la loro violazione conduce, di regola, all'applicazione di sanzioni più severe.

La supervisione include sia misure di carattere assistenziale, aventi l'obiettivo di favorire il reinserimento in società, sia misure focalizzate sul controllo del soggetto che hanno, come scopo

¹Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri

²La traduzione proposta è stata curata dall'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

³Il Commento alla Raccomandazione 2010(1) del Consiglio d'Europa è disponibile sul sito internet del Consiglio d'Europa <http://www.coe.int/>.

⁴La Raccomandazione distingue, dal *Probation*, le *Community sanctions and measures*, definite come *“le sanzioni e le misure che permettono all'autore di reato di rimanere fuori dal carcere e comportano alcune restrizioni della libertà personale, per mezzo dell'imposizione di condizioni e/o di obblighi. Il termine designa qualunque sanzione imposta da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e qualunque misura adottata prima o in luogo di una decisione su una sanzione, ed anche le modalità di esecuzione di una condanna detentiva al di fuori di un istituto penitenziario.”*

Il Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri ad un utilizzo più diffuso di tali misure già nella Raccomandazione (1992) 16, sul presupposto che esse costituissero uno strumento fondamentale *“of combating crime and that they avoid the negative effects of imprisonment”*. La loro applicazione, si legge nella Raccomandazione del 1992, *“must aspire to maintain a necessary and desirable balance between, on the one hand, the need to protect society both in the sense of the maintenance of legal order as well as the application of norms providing for reparation for the harm caused to victims, and, on the other hand, the essential recognition of the needs of the offender having regard to his social adjustment;”*.

I contenuti di tale provvedimento sono stati successivamente ripresi dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione (2000) 22, *“aware that with the passage of time new possibilities for a more effective and wider use of community sanctions and measures emerge”*, e, infine, sviluppati nella Raccomandazione (2010) 1.

primario, quello di garantire la pubblica sicurezza⁵.

Il bilanciamento di tali esigenze si esprime mediante la scelta di quali e quante misure associare al *Probation* e varia, da paese a paese, al variare di fattori storici, culturali, giuridici e politici.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa fissa i principi fondamentali cui ogni forma di *Probation* dovrebbe ispirarsi.

Alla base di ciascun modello di *Probation* vi deve essere il rispetto dei diritti fondamentali del reo e l'esclusione di qualsiasi forma di discriminazione; corollario di tale principio è quello di *minimum intervention*, secondo cui nessuna compressione dei diritti della persona può essere imposta, se non giustificata dalla gravità del reato commesso e dal rischio di recidiva.

La Raccomandazione afferma che i servizi di *Probation* devono poter beneficiare di uno *status* e di un riconoscimento adeguato alla loro *mission* e devono essere dotati di risorse sufficienti; ciò si realizza attraverso la prevenzione dal rischio di "sovraffollamento del *Probation*", che si verifica laddove questo sia concesso ad una platea di soggetti eccessivamente ampia rispetto alle risorse disponibili.

Dopo aver sottolineato l'importanza della ricerca scientifica su questo tema, le disposizioni esortano le autorità competenti e le professionalità coinvolte a contribuire ad informare il grande pubblico, attraverso l'uso dei *media*, sull'azione dei servizi di *Probation*⁶.

Il documento del Consiglio d'Europa elenca inoltre i compiti che, nelle varie legislazioni, sono attribuiti a tali servizi e le principali attività in cui risultano coinvolti⁷:

a) *pre-trial reports*: i servizi di *Probation* sono chiamati a redigere tali rapporti allo scopo di aiutare le autorità giudiziarie nella scelta della sanzione o della misura più appropriata. Il documento deve essere redatto nel rispetto dei principi che governano il processo penale, primo fra tutti quello di

⁵La Raccomandazione sottolinea che il *Probation* non può mai esaurirsi in misure di controllo e monitoraggio del soggetto, nemmeno nel caso in cui queste siano parte essenziale del processo di supervisione.

⁶Tale principio era peraltro già stato espresso sia nella Raccomandazione 1992 (16) – *Rule 44*, che nella Raccomandazione (2000) 22 – art. 16.

⁷Nel Commentario si precisa inoltre che, le forme che tali misure possono assumere possono essere le più varie: "*alternatives to pre-trial detention; conditional non-prosecution; probation as an independent sanction imposed without the pronouncement of a sentence to imprisonment; full or partial suspension of the enforcement of a sentence accompanied by conditions; forms of early release from prison accompanied by supervision; conditional pardon; semi-liberty; house arrest; supervised prison leave; community service; probation orders regarding education, employment, place of residence, leisure-time activities; contacts and association with certain persons, avoiding certain places, etc; probation orders regarding administration of income and financial obligations; treatment programmes to be supervised by the probation service; intensive supervision of specific offenders (sex offenders, serious recidivists, offenders presenting risk to society); restriction of the freedom of movement (including the use of surveillance techniques) accompanied with other forms of intervention by the probation service; management of probation centres/hostels, halfway houses.*"

presunzione di non colpevolezza. All'imputato deve essere garantito il diritto di partecipare alla stesura del documento.

b) Altri rapporti di tipo consultivo: i servizi di *Probation* hanno il compito di redigere rapporti che offrono supporto alle autorità competenti nella decisione relativa alla liberazione del reo. Anche in questo caso, al soggetto coinvolto deve essere garantita la possibilità di partecipare alla stesura del documento.

c) Lavoro di interesse generale (*community service*): tale misura comporta lo svolgimento di un lavoro non retribuito a favore della collettività, a titolo di riparazione effettiva o simbolica del pregiudizio a quest'ultima arrecato. Alcune legislazioni prevedono che si possa adottare solo nel caso in cui l'autore del reato vi consenta, altre prevedono invece la possibilità di imporne l'esecuzione. La sua gravosità si misura sul numero di ore dedicate all'impiego e non invece sulla tipologia di mansioni da svolgere, che non devono avere carattere afflittivo e stigmatizzante.

d) Misure di supervisione: i servizi di *Probation* possono supervisionare il soggetto prima, durante e dopo il processo. I contenuti e le modalità di applicazione della *supervision* variano considerevolmente da stato a stato. Le maggiori differenze si riscontrano in relazione alle conseguenze connesse alla violazione degli obblighi imposti.

e) Attività che prevedono il coinvolgimento della famiglia del reo.

f) Sorveglianza elettronica: tale strumento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente come parte di un programma di supervisione concepito per condurre alla reintegrazione del soggetto nella società e per incentivarne la desistenza.

g) Reinserimento sociale: consiste nella supervisione dell'autore di un reato successivamente alla sua scarcerazione. In questo caso i servizi di *Probation* collaborano con le autorità penitenziarie, la collettività e la famiglia del reo, al fine di curarne il reinserimento in società.⁸

h) Attività di ausilio al riadattamento.

i) Forme di *Probation* specificamente rivolte ad autori di reato di nazionalità straniera e a cittadini sanzionati all'estero⁹.

La Raccomandazione descrive inoltre il processo di supervisione. Pur ammettendo che questo possa variare a seconda degli obiettivi che ciascuno stato intende privilegiare, il Consiglio d'Europa ne delinea le fasi principali:

⁸Ciò, peraltro, attua quanto previsto dal *Basic principle 6 of the European Prison Rules (Recommendation Rec(2006) 2* o "*All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of persons who have been deprived of their liberty.*"

⁹Per gli stati membri dell'Unione Europea rileva in tal caso la Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

a) *Assessment*: in primo luogo, i servizi di *Probation* valutano ciascun caso che è loro sottoposto in termini di rischio, necessità, risorse e ricettività delle misure proposte. L'analisi può sia essere effettuata caso per caso, sia fondarsi su dati statistici aggregati. Poiché tali valutazioni sono variabili nel tempo, l'*assessment* deve essere periodicamente riproposto.

b) *Planning*: la valutazione del soggetto sfocia nella pianificazione di misure adeguate al caso in esame. Gli obiettivi del programma, una volta elaborati, sono condivisi con il soggetto esaminato; essi devono essere specifici, monitorabili e ragionevolmente conseguibili.

c) *Intervention*: il progetto è tradotto in misure concrete, aventi la finalità di rieducare il soggetto, scoraggiando al contempo la commissione di nuovi reati. La gravosità degli adempimenti prescritti deve essere delineata dall'autorità giudiziaria, che la commisura alla gravità dei reati commessi. Le disposizioni prevedono inoltre che ciascun autore di reato deve essere affidato ad un componente dei servizi di *Probation*; il progetto deve infatti essere coordinato e caratterizzato da continuità operativa.

d) *Evaluation*: i progressi compiuti dall'autore di reato sono valutati periodicamente, anche allo scopo di modificare - qualora ne emerga l'opportunità - il programma di esecuzione in corso. Al termine del periodo di supervisione si effettua una valutazione finale.

La Raccomandazione invita infine, nel caso in cui il soggetto sottoposto al *Probation* violi una o più prescrizioni imposte, a non farvi automaticamente conseguire l'applicazione di una pena custodiale. Sarà in tal caso preferibile valutare le circostanze in cui la violazione è stata perpetrata e le cause che l'hanno determinata, rimodulando il programma originario¹⁰.

2. La Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea

L'Unione Europea è intervenuta sulla materia, tra le altre, con la Decisione Quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive¹¹.

La Decisione si pone l'obiettivo di favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime del reato e del pubblico in generale e favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili [*probation measures and alternative sanctions*], nel caso di autori di reato non residenti nello stato in cui è

¹⁰In questo senso, già la Rule 10 della Raccomandazione (1992) 16 stabiliva che “*No provision shall be made in law for the automatic conversion to imprisonment of a community sanction or measure in case of failure to follow any condition or obligation attached to such a sanction or measure.*”

¹¹Nella versione inglese del testo “*on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions.*”

stata pronunciata condanna.

Al fine di conseguire questi obiettivi, il provvedimento stabilisce *“le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglianza le misure di sospensione condizionale [...] o le sanzioni sostitutive [...]”*.

L'articolo 4 della Decisione Quadro ne definisce l'ambito di applicazione oggettivo, affermando di applicarsi alle seguenti *probation measures* e *alternative sanctions*:

- a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
- b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
- h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

Fermo che ogni Stato membro deve essere in grado di garantire l'esecuzione, nel proprio territorio, di ciascuna delle misure sopra elencate¹², è fatta salva la facoltà di comunicare eventuali ulteriori misure di cui si sia in grado di garantire l'esecuzione.

Gli Stati membri erano chiamati ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della Decisione entro il 6 dicembre 2011. Tuttavia, l'Italia non ha recepito la Decisione Quadro entro il termine previsto; il 1 dicembre 2014 è scaduto il periodo transitorio trascorso il quale la

¹²L'articolo 9 dispone che *“Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti.”*

Commissione Europea può esperire il procedimento precontenzioso di infrazione e, ove si rivelasse infruttuoso, adire la Corte di giustizia^{13 14}.

Il Servizio Affari internazionali del Senato della Repubblica Italiana¹⁵ in conformità a quanto già affermato dalla Commissione Europea, riconosce che *“la corretta attuazione della decisione quadro sulla sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive incoraggerebbe i giudici, “certi che l’interessato sarà adeguatamente sorvegliato in un altro Stato membro”, a irrogare una sanzione alternativa da eseguirsi all’estero anziché una pena detentiva;”*.

Il reciproco riconoscimento è pertanto fortemente auspicato, in quanto *“pietra angolare dello spazio giudiziario europeo”*¹⁶.

3. Il Libro verde della Commissione Europea sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione

La Commissione Europea ha pubblicato, nel giugno 2011, un Libro Verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione.

Il Libro Verde è stato redatto dalla Commissione in attuazione di quanto previsto dal Programma di Stoccolma, con il quale il Consiglio Europeo incoraggiava a *“compiere sforzi per rafforzare la fiducia reciproca e rendere più efficace il principio del riconoscimento reciproco nel campo della detenzione.”* Nel Programma si affermava inoltre che *“è necessario adottarsi per promuovere lo scambio di migliori prassi e sostenere l’attuazione delle regole penitenziarie europee, approvate dal Consiglio d’Europa. Si potrebbero anche esaminare questioni quali alternative alla reclusione, progetti pilota in materia di detenzione e migliori prassi per quanto riguarda la gestione delle carceri.”*

¹³Il Direttore dell'Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria afferma in *“Scheda su Confederation of European Probation (CEP). Una collaborazione importante per l’avvio di riforme in Italia”*, reperibile su www.giustizia.it che *“Per assolvere ai suoi obblighi e recepire la decisione quadro in materia, l’Italia, oltre ad approvare una normativa che crei e disciplini l’esecuzione di sanzioni e misure non detentive da applicare anche durante il processo (la legge 28 Aprile 2014, n. 67 va in questa direzione), e soprattutto un processo di profonda riorganizzazione che porti al potenziamento degli Uffici deputati alla gestione dell’esecuzione penale sul territorio affinché possano essere applicati i protocolli comuni agli altri Stati europei, in accordo con la Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d’Europa in materia di Probation.”*

¹⁴A partire dal 1° dicembre 2014, termine del periodo transitorio di cui al protocollo 36 del trattato di Lisbona, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede, infatti, che gli strumenti relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, diverranno vincolanti per gli Stati membri. La Corte di giustizia dell’Unione europea avrà quindi piena competenza, anche a livello di pronunce pregiudiziali sull’interpretazione della legislazione, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

¹⁵Il riferimento è alla Scheda di lettura n. 98 di marzo 2014, di commento alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio u.s.. La Scheda è reperibile su www.senato.it.

¹⁶Così definito dalla Commissione Europea nella già citata Relazione.

Il Libro Verde esorta all'attuazione della Decisione Quadro 2008/247/GAI da parte degli Stati Membri: *“La sua corretta applicazione comporterebbe il fatto che le misure di sospensione condizionale e le alternative alla detenzione siano disponibili in tutti i sistemi giuridici nell’Unione. Tali misure pertanto devono essere promosse a livello dell’Unione per un’appropriata ed efficace applicazione delle norme da parte degli Stati membri.”*

4. Il processo di armonizzazione dei principi comuni in materia di *Probation*

Gli ordinamenti giuridici degli Stati europei si differenziano in materia di condizioni di applicabilità, regolamentazione e modalità di esecuzione del *Probation*. Generalizzando, le principali differenze possono essere ricondotte ai seguenti aspetti:

a) Collocazione all'interno del sistema sanzionatorio. I modelli adottati dagli Stati europei possono essere ricondotti a due grandi categorie, la prima caratterizzante gli ordinamenti giuridici di *common law*, la seconda quelli europei continentali.

Nei paesi dell'Europa continentale, infatti, il *Probation* storicamente assume le forme della sospensione condizionale della sentenza ovvero si traduce in una serie di adempimenti collegati a misure alternative alla detenzione¹⁷. Nei paesi di tradizione anglosassone¹⁸, invece, il *Probation* assume le forme di un *order*, il quale gode di autonomia all'interno dell'arsenale sanzionatorio.

b) Condizioni di applicabilità. Significative differenze si registrano inoltre con riguardo alle categorie di reato e agli autori di reato, in relazione ai quali il *Probation* può trovare applicazione.

In molti stati, infatti, al *Probation* si può fare ricorso solo nel caso in cui il reato sanzionato sia di lieve entità o di origine non violenta ed il reo non registri precedenti condanne.

Vi sono tuttavia paesi, quali Galles - Inghilterra e Paesi Bassi, in cui il ricorso a tali misure si sta sempre più diffondendo anche con riferimento a reati di maggior gravità ed allarme sociale; ciò nel tentativo di ampliare l'ambito di applicazione di tale misura e di sottrarre terreno alla pena detentiva¹⁹.

In un panorama estremamente variegato, è tuttavia venuto a crearsi, sotto la spinta della normativa dell'Unione Europea e del *soft law* del Consiglio d'Europa, un nucleo duro di principi che

¹⁷E' il caso, per esempio, di Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Malta, Svezia, Svizzera. Cfr. Anton M. van Kalmthout Ioan Durnescu, *European Probation Service Systems – a comparative overview*, Confederation of European Probation, 2008, p. 12; TARRINI VITA, *Community sanctions in Europa: esperienze a confronto*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2008, p. 14 ss.

¹⁸E' questo il caso di paesi quali Irlanda, Malta, Scozia e Galles ed Inghilterra. Cfr. *op. cit.*

¹⁹In questo senso Anton M. van Kalmthout Ioan Durnescu, *European Probation Service Systems – a comparative overview*, Confederation of European Probation, 2008. Chiara Mancuso, *Uno sguardo “oltremarino”: strategie di contrasto del sovraffollamento carcerario nel modello inglese*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 477.

sembra ormai ampiamente condiviso da tutti i Paesi europei ²⁰. Tali basi comuni possono essere così sintetizzate:

- il rispetto dei diritti fondamentali del soggetto sottoposto al trattamento;
- la pena detentiva come *extrema ratio*, cui far ricorso solo ove non vi siano alternative meno gravose per l'individuo;
- il riconoscimento che la rieducazione del reo è un processo graduale che necessita di continuità;
- la proporzionalità dell'intervento dei servizi di *Probation* alla gravità del reato commesso;
- il principio del momento opportuno, secondo cui al *Probation* si dovrebbe preferibilmente dar corso nelle prime fasi di esecuzione della pena;
- il principio della trasparenza nei confronti del reo, che dovrebbe essere reso edotto dei dati e delle informazioni raccolte, nonché dell'utilizzo che ne viene operato.

La cooperazione ed il confronto cui gli Stati europei sono chiamati contribuirà senza dubbio ad un ravvicinamento fra le posizioni degli ordinamenti in materia di *Probation*, favorendone sviluppo e diffusione.

²⁰In questo senso il Rapporto della *Conférence de consensus pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive* di data 20/02/2013, disponibile sul sito www.conference-consensus.justice.gouv.fr, e Anton M. van Kalmthout Ioan Durnescu, *European Probation Service Systems – a comparative overview*, Confederation of European Probation, 2008, p. 15.

1. Il *Probation* nel sistema sanzionatorio inglese

Nella fase del *sentencing*, vale a dire di determinazione della pena, il giudice inglese ha a propria disposizione un vasto arsenale sanzionatorio.

Le pene irrogabili sono infatti le seguenti:

– *Discharge*. La *discharge* è irrogata qualora il giudice, nonostante sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto, ritiene preferibile non infliggergli alcuna sanzione. La *discharge* può essere *absolute* o *conditional*. Nel primo caso la liberazione del reo è immediata e non sottoposta ad alcuna condizione, nel secondo avviene solo nel caso in cui il soggetto si astenga per un periodo di tempo determinato dal giudice, comunque non superiore a tre anni, dal commettere nuovi reati²².

– *Fine*. La pena pecuniaria è di gran lunga la più utilizzata dai giudici inglesi²³; il suo ammontare è determinato avendo riguardo sia alla gravità del reato commesso che alla capacità economica e patrimoniale della persona da sanzionare²⁴. Qualora il reo non adempia all'obbligazione pecuniaria, è raro che tale sanzione sia convertita in pena detentiva, potendosi, più frequentemente, convertire in un *community service*²⁵.

– *Community Sentence*. La *community sentence* è una sanzione che comprende o si identifica in uno o più dei seguenti *community order*²⁶:

a) *Unpaid work requirement*. Si tratta della prescrizione, in passato denominata

²¹Dal punto di vista dell'ordinamento penale, Galles ed Inghilterra costituiscono un'unica entità. Per comodità, si farà riferimento alla sola Inghilterra.

²²Cfr Sez. 12 del *Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000*: “Where a court by or before which a person is convicted of an offence (not being an offence the sentence for which is fixed by law or falls to be imposed under section 109(2), 110(2) or 111(2) below) is of the opinion, having regard to the circumstances including the nature of the offence and the character of the offender, that it is inexpedient to inflict punishment, the court may make an order either— (a) discharging him absolutely; or (b) if the court thinks fit, discharging him subject to the condition that he commits no offence during such period, not exceeding three years from the date of the order, as may be specified in the order.”

²³Rappresenta infatti la sanzione comminata nel 71% dei casi giudicati dalle corti inglesi tra febbraio 2014 e marzo 2015. Cfr. *Criminal Justice Statistics, Quarterly Update to September 2015, England and Wales*. Disponibile su https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/453309/criminal-justice-statistics-march-2015.pdf.

²⁴Cfr. Sez 164 del *Criminal Justice Act* del 2003: “(1) Before fixing the amount of any fine to be imposed on an offender who is an individual, a court must inquire into his financial circumstances. (2) The amount of any fine fixed by a court must be such as, in the opinion of the court, reflects the seriousness of the offence. (3) In fixing the amount of any fine to be imposed on an offender (whether an individual or other person), a court must take into account the circumstances of the case including, among other things, the financial circumstances of the offender so far as they are known, or appear, to the court. [...]”

²⁵Cfr. ASHWORTH, *Sentencing and criminal justice*, Cambridge, 2010, p. 4.

²⁶Il riferimento è alle Sez. 33 del *Criminal Justice Act* del 2003.

community service order o *community punishment order*, che prevede che il soggetto svolga tra le 40 e le 300 ore di lavoro non retribuito a favore della collettività. La scelta sulla tipologia di servizio da svolgere è demandata al *probation service*.

b) *Activity requirement*. Tale *order* può consistere nel presenziare, nei giorni e negli orari indicati, in determinati luoghi, o nel partecipare a determinate attività. Queste ultime, in particolare, possono caricarsi di una funzione riparatoria e comprendere forme di contatto fra autore e vittima del reato; possono altresì includere attività formative, volte a facilitare la ricerca del lavoro da parte del soggetto una volta terminata l'espiazione della pena. Tali attività non possono, nel loro insieme, protrarsi per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni.

c) *Programme requirement*. Mediante tale *order*, al reo viene richiesto di partecipare ad un programma, il cui contenuto è definito dal *responsible officer*,²⁷ sulla base delle specificità e delle esigenze del caso concreto. La durata del programma, benché non specificata dal testo dello *statute*, deve essere commisurata alla gravità del reato commesso e alle esigenze di trattamento e di riabilitazione.

d) *Prohibited activity requirement*. Si tratta di un ordine mediante il quale al soggetto viene imposto il divieto di compiere determinate attività²⁸. Prima di ricorrere a tale prescrizione, è necessario consultare un *responsible officer*.

e) *Curfew requirement*. Si tratta dell'obbligo di permanere in un luogo precisato nell'*order* tra le due e le dodici ore al giorno per un periodo massimo di sei mesi. A meno che non ricorrano circostanze eccezionali²⁹, il soggetto è inoltre sottoposto ad un monitoraggio di tipo elettronico. La misura è spesso applicata allo scopo di affievolire i legami del soggetto con quelli delle reti criminali in cui era coinvolto.

f) *Exclusion requirement*. Il giudice può impedire al reo di recarsi in un determinato luogo per un periodo di tempo non superiore ai due anni. Il divieto può, inoltre, essere

²⁷Il *Responsible officer*, secondo la definizione introdotta dall'art. 14 dell'*Offender Rehabilitation Act* del 2014, "is the person who is for the time being responsible for discharging the functions conferred by this Part on the responsible officer in accordance with arrangements made by the Secretary of State. The responsible officer must be— (a) an officer of a provider of probation services, or (b) a person responsible for monitoring the offender in accordance with an electronic monitoring requirement imposed by the relevant order."

²⁸Tra i più diffusi *prohibited activity requirements*, vi sono il divieto di detenere ed utilizzare armi da fuoco ed il divieto di guida.

²⁹Si tratta ad esempio del caso in cui per potere monitorare il soggetto sia necessario il consenso di un terzo che, tuttavia, non è stato ottenuto; oppure che l'operazione non risulti tecnicamente possibile in quell'area; oppure che particolari circostanze facciano alla corte ritenere inopportuno questo tipo di controllo sul soggetto.

limitato ad alcune ore della giornata. Anche in questo caso all'imposizione del divieto è spesso associato un controllo di tipo elettronico.

g) *Residence requirement*. L'applicazione del *residence requirement* impone al soggetto di risiedere in un determinato luogo. Se le condizioni familiari lo consentono, esso può essere anche l'abitazione del soggetto; nel caso in cui, considerate le circostanze, questa opzione appaia inopportuna, si ricorrerà ad un diverso tipo di sistemazione, come ad esempio un *probation hostel*.

h) *Mental health treatment requirement*. Tale misura consiste nella somministrazione all'autore di reato di particolari cure mediche.

i) *Drug rehabilitation requirement*. L'*order* di *drug rehabilitation* si rivolge ai soggetti che abusano di sostanze stupefacenti. Essa ha una durata minima di sei mesi e non può essere imposta al soggetto senza il suo consenso.

j) *Alcohol treatment requirement*. Si tratta di un *order* che, come il precedente, ha lo scopo di consentire al reo il recupero da una dipendenza, mediante l'applicazione di uno specifico programma di trattamento. A differenza del *drug rehabilitation*, l'*alcohol treatment* non prevede il monitoraggio costante del soggetto che, pertanto, non è in questo caso sottoposto ad esami periodici.

k) *Supervision requirement*. Il *supervision requirement* è la prescrizione regina nel sistema delle *community sentences*. Tale *order* si pone, come obiettivo primario, la riabilitazione del soggetto ed è l'erede del *probation order*. Stabiliscono i *National standards* del 2000 che "*Supervision in the community [...] shall: address and reduce offending behaviour; challenge the offender to accept responsibility for the crimes committed and their consequences; contribute to the protection of the public; motivate and assist the offender towards a greater sense of personal responsibility and discipline.*" Nella sentenza viene elaborato un programma di trattamento che fissa una serie d'incontri tra l'autore del reato ed un *probation officer*, al quale saranno affidati diversi compiti: "*help you get started on a college course, or find somewhere to live, or manage your money, for example. They [supervising officers] might also work with you to help you with any other Requirements in your Order. The aim is that you should complete your sentence and stop committing crimes.*"³⁰

l) *Attendance centre requirement*. La misura è rivolta agli autori di reato di età inferiore ai 25 anni. I ragazzi hanno in questo caso l'obbligo di frequentare un centro di

³⁰NATIONAL PROBATION SERVICE, *Supervision requirement*, London, Ministry of Justice, 2005.

assistenza per un periodo di tempo compreso fra le 12 e le 36 ore; nel corso di questi incontri si cerca di sviluppare in loro la consapevolezza del disvalore delle azioni commesse attraverso il confronto con le esperienze di altri giovani³¹.

m) *Foreign travel prohibition requirement*. Tale requirement è stato introdotto dal *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012*. Esso consiste nella possibilità di vietare ad un soggetto di viaggiare al di fuori del territorio britannico o in un determinato paese. L'*order* deve precisare il giorno o i giorni di estensione del divieto e non può avere durata superiore ai 12 mesi.³²

n) *Imprisonment*. Nell'ordinamento inglese, le pene custodiali possono essere *determinate* o *indeterminate*. Nel primo caso, il soggetto viene condannato a scontare una pena detentiva di durata determinata; nel secondo, la durata della pena non è invece determinabile *a priori* e a stabilirsi è unicamente il periodo di tempo trascorso il quale il soggetto può presentare istanza di scarcerazione anticipata³³.

Una volta che il giudice abbia comminato la pena detentiva, questa potrà essere *immediate* o *suspended*. Ove si scegliesse questa seconda opzione, la pena verrebbe sospesa per un periodo di tempo compreso fra i sei ed i ventiquattro mesi (c.d. *operational period*), durante i quali il reo sarebbe affidato alla supervisione dei *responsible officers*. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte o di commissione di un nuovo reato, riviverebbe la pena originariamente comminata e successivamente sospesa.

Nel corso dell'*operational period*, al reo è imposto l'adempimento dei medesimi *requirements* previsti per le *community sentences*. Da questo punto di vista, le due pene appaiono molto simili tra loro, differenziandosi per il fatto che, nel caso delle *suspended sentences*, la prescrizione di *requirements* è solo eventuale.

³¹Entro la fine di ottobre 2015, dovrebbe completarsi l'implementazione del *Rehabilitation order requirement*, introdotto dall'*Offender Rehabilitation Act* del 2014 in sostituzione del *Supervision requirement* e dell'*Attendance centre requirement* precedentemente previsti, allo scopo di consentire maggior flessibilità agli operatori di *probation* nell'implementazione degli interventi di riabilitazione. Si tratta di una misura che prevede, per il soggetto sottoposto, l'obbligo di partecipare a determinati incontri o attività, che il *responsible officer* ha il compito di programmare avendo riguardo al fine riabilitativo dell'*order*. Tali attività possono consistere in un *accredited programme*, così come definito dalla Sez. 202 del *Criminal Justice Act* del 2003, sia in adempimenti a finalità riparatoria del danno inferto con la condotta delittuosa. In questo caso, l'*order* deve specificare il numero di giorni di durata della misura. Il *Supervision requirement* e l'*Attendance centre requirement* rimangono applicabili ai casi di reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'*Offender Rehabilitation Act*.

³²Vi sono due ulteriori *requirements* introdotti dalla legislazione, la cui implementazione deve ancora avvenire. Si tratta dell'*electronic monitoring requirement*, introdotto dalla *Part 4* del *Crime and Court Act* del 2013 e dell'*Alcohol abstinence and monitoring requirement* introdotto dal *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012*.

³³La competenza a decidere sull'istanza di scarcerazione anticipata è attribuita al *Parole Board*, organo amministrativo indipendente.

Congiuntamente o meno alle cinque elencate categorie di sanzioni può essere emanato un *compensation order*, avente lo scopo di porre rimedio alle conseguenze negative causate dal reato.

2. La *community sentence* e la scelta dei *requirements*

La Sezione 148 del *Criminal Justice Act* stabilisce che la *community sentence* non debba essere comminata laddove il reato non sia di gravità tale da meritare l'irrogazione di simile sanzione.

Una volta che il giudice abbia optato per la comminatoria di una *community penalty*, dovrà determinare se all'infrazione commessa dal soggetto sia associabile un rischio "low", "medium" o "high"³⁴. La classificazione avviene anche sulla base dei *pre-sentence reports* elaborati dai servizi di *Probation*.

A seconda del livello di rischio associato al reato, è operata la scelta degli *orders* associabili alla misura.

Un aiuto nella scelta dei *requirements* più confacenti alla classificazione del livello di rischio viene dalle *Sentencing Council Guidelines*³⁵. La selezione, si suggerisce, deve avvenire sia avendo riguardo alle caratteristiche dell'autore del reato e alle specifiche necessità da quest'ultimo manifestate, sia assumendo, come principio guida, quello della proporzionalità al reato commesso.

Peraltro, il *Crime and Courts Act 2013* è intervenuto sul punto modificando il *Criminal Justice Act* del 2003 e prescrivendo che il *community order* debba necessariamente contenere un *requirement* di carattere punitivo o l'imposizione di una *fine*.

La previsione non è stata accolta dagli operatori con favore³⁶, soprattutto in considerazione della sua indeterminatezza. Si può infatti sostenere che tutti i *requirements* elencati dalla Sezione 177 abbiano, seppur in diversa misura, un carattere punitivo.

Secondo una definizione proposta dal *Ministry of Justice* nelle *Analytical Series*, tuttavia prescrizioni dal carattere marcatamente punitivo sarebbero "*unpaid work, curfews and requirements aimed to be a direct restriction of activity, i.e. prohibited activities and exclusions from specified locations*"³⁷.

³⁴Cfr. HOOPER DAVID ORMEROD, *Blackstones's Criminal Practice 2010 Supplement 3*, Oxford, 2010, p. 324: "There should be three sentencing ranges (low, medium and high) within the community sentence band based upon seriousness. It is not intended that an offender necessarily progress from one range to the next on each sentencing occasion. The decision as to the appropriate range each time is based upon the seriousness of the new offence(s). The decision on the nature and severity of the requirements to be included in a community sentence should be guided by: (i) the assessment of offence seriousness (low, medium or high); (ii) the purpose(s) of sentencing the court wishes to achieve; (iii) the risk of re-offending; (iv) the ability of the offender to comply; and (v) the availability of requirements in the local area. The resulting restrictions on liberty must be a proportionate response to the offence that was committed."

³⁵Ad esempio, ai casi di rischio basso, solitamente non è associato più di un *requirement*. Nei casi a rischio alto, invece, il programma è più complesso e prevede solitamente che più *orders* siano combinati tra loro.

³⁶Cfr. ASHWORTH, *Sentencing and criminal justice*, Cambridge, 2015, p. 369

³⁷MINISTRY OF JUSTICE, *Community Orders with punitive requirements, Ministry of Justice Analytical Series*,

3. Il ruolo dei servizi di *Probation*

Ai servizi di *Probation* sono affidati compiti che si dipanano in differenti fasi del processo e di esecuzione della pena e che non riguardano i soli soggetti condannati a scontare gli *orders* previsti per le *community sentences*:

a) *Pre-trial / trial stage*. In questa fase l'intervento dei servizi di *probation* si sostanzia nella produzione di *bail information reports* e di *pre-sentence reports*.

I *pre-sentence reports* sono documenti, redatti dal personale del *probation service* presente nelle corti, aventi la funzione di fornire ai giudici informazioni riguardanti la situazione sociale e familiare del soggetto sotto processo; essi esaminano le circostanze in cui il reato è stato commesso e suggeriscono il tipo di pena che sembrerebbe più opportuno comminare nel caso di specie.³⁸

La redazione del *report* non è richiesta qualora il giudice opti per una sanzione di tipo pecuniario.

I *pre-sentence reports* possono essere predisposti secondo tre modalità, che si differenziano per le forme e per le tempistiche di produzione; tali relazioni possono infatti essere: *oral reports*, nel caso di reati di lieve entità, in cui si addivenga a sentenza in tempi brevi; *fast delivery reports*, predisposti nello stesso giorno in cui la corte ne fa richiesta, solitamente compilando formulari precompilati, nei casi di offese di entità medio-bassa; *standard delivery reports*, predisposti in quindici giorni lavorativi, nei casi in cui il giudice ritenga verosimile il ricorso all'*imprisonment*.

A prescindere dalla tipologia prescelta, la relazione deve contenere un'analisi del reato e della persona che lo ha commesso, una valutazione della sua pericolosità sociale e del rischio di recidiva e la proposta circa la pena da infliggere.

b) *Enforcement stage*: i servizi di *Probation* sono incaricati di seguire gli *order* che possono essere imposti nell'esecuzione di una *community sentence* o di una *suspended sentence*.

Nel caso in cui, inoltre, il soggetto sia stato condannato ad una pena detentiva "determinata" e possa godere delle forme di "liberazione anticipata" previste per questa tipologia di pena, i servizi di *Probation* hanno il compito di accompagnarlo nel processo di reinserimento. Il personale di *Probation* ha l'obbligo di monitorare il rispetto, da parte del soggetto, delle condizioni cui la concessione della libertà è stata subordinata. Nel caso in cui siano riscontrate delle violazioni, gli operatori di *Probation* iniziano il procedimento per l'eventuale ripresa della pena custodiale.

Il monitoraggio, tuttavia, non riguarda solo i soggetti condannati a scontare una pena detentiva

2014. Disponibile su

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/295645/community-orders-with-punitive-requirements.pdf.

³⁸"The purpose of a pre-sentence report is to assist the sentencer by providing information and analysis of offence, offender, and related matters" ASHWORTH, *Sentencing*, in MAGUIRE, MORGAN, REINER, *The Oxford handbook of criminology*, Oxford, 2002, p. 1089.

“determinata”, ma anche i cosiddetti “*life-sentenced*”; ove infatti a questi ultimi siano concesse forme di libertà condizionale, la loro condotta dovrà essere soggetta a costante controllo, da parte dell'*offender manager*, per il resto della loro vita.

Tali attività, peraltro, sono state oggetto di recente riforma (vedi *infra*).

c) After-care : il *Probation Service* ha il compito di seguire il soggetto che abbia terminato di scontare la pena detentiva, accompagnando il suo reinserimento in società. Tale programma viene attuato nei confronti dei soggetti che presentano alti tassi di recidiva, al fine di prevenire la commissione di nuovi reati.

4. Transforming Rehabilitation: a strategy for reform

I servizi di *Probation* sono stati oggetto di una recente riforma che ha rivoluzionato il settore. Le linee guida di tale novellazione sono contenute nel documento “*Transforming Rehabilitation: a strategy for reform*”, pubblicato dal *Ministry of Justice* nel Maggio 2013³⁹ e che trova piena applicazione da inizio 2015⁴⁰.

La riforma attua misure che perseguono obiettivi di riduzione dei tassi di recidiva, di garanzia della pubblica sicurezza e di maggior efficienza del sistema.

Per ciascun obiettivo, sono state intraprese le attività di seguito descritte.

a) **Reducing reoffending.** Al fine di ridurre i tassi di recidiva dei soggetti che commettono un reato: – si è approntato un servizio “*through the prison gate*”, che aiuta la riabilitazione dei soggetti, accompagnandoli nel passaggio dalla detenzione al reinserimento nella comunità sociale. “*To break the cycle*”, gli operatori incaricati devono assistere i soggetti detenuti, prima che siano rimessi in libertà. In particolare, essi hanno il compito di supportarli nell'eventuale ricerca di un alloggio, offrire assistenza sociale e consulto su aspetti economici. E' il medesimo operatore che segue il soggetto durante il periodo di detenzione, ad accompagnarlo nelle fasi di reinserimento in società. In questa seconda fase l'operatore è responsabile dello svolgimento dei *requirements* prescritti dal giudice ed ha la possibilità di modellare le attività da svolgere a seconda di ciò che appaia più opportuno nei singoli casi.

Tali previsioni si basano su studi che dimostrano che l'efficacia delle misure di *Probation* è tanto più elevata, quanto più le misure sono “personalizzate” ed affidate ad un unico operatore con cui il reo

³⁹Il documento è frutto delle risposte ricevute al paper “*Transforming Rehabilitation: a revolution in the way we manage offenders*”, posto in consultazione a gennaio e febbraio 2013.

⁴⁰Il governo inglese ha iniziato il programma di riforma nel 2010, con la pubblicazione del *Green Paper* “*Breaking the cycle*”. Nel 2012 è stata avviata la consultazione sui documenti “*Punishment and Reform: effective probation services*” e “*Punishment and Reform: effective community sentences*”, i cui risultati sono stati pubblicati a gennaio 2013.

riesca ad instaurare un rapporto di reciproca fiducia⁴¹.

– I programmi di riabilitazione sono stati estesi anche ai soggetti che scontano pene detentive di breve durata⁴²; ciò sulla base del fatto che è proprio tale categoria di soggetti a presentare i più alti tassi di recidiva. I soggetti condannati a scontare pene detentive delle durata massima di due anni sono ora supervisionati dai servizi di *Probation* per un periodo di dodici mesi⁴³.

– I servizi di *Probation* possono essere offerti non solo da enti pubblici, ma anche da enti privati ed enti operanti nell'ambito del volontariato, i quali saranno sempre più coinvolti in una parte di tali attività. Il coinvolgimento di tali organizzazioni contribuisce, fra il resto, a rendere le misure più vicine ai bisogni di ciascuna area territoriale di riferimento. Le Agenzie di Reinserimento nella Comunità (*Community Rehabilitation Companies, CRCs*) sono 21, possedute da 9 organizzazioni. Esse operano in ogni distretto in stretto collegamento con i tribunali, gli istituti penitenziari e la polizia.

– I servizi di *Probation* devono avere i mezzi per poter rispondere con flessibilità alle esigenze dei soggetti sottoposti alle misure e per monitorare il rispetto degli obblighi imposti.

Allo scopo di conferire maggior flessibilità agli operatori di *Probation*, il *supervision requirement* e l'*activity requirement* sono stati riuniti in un unico *Rehabilitation activity requirement*. Nel contempo sono state modificate le modalità di esecuzione dell'*accredited programme requirement* e dell'*attendance centre requirement* ed è stata introdotta la previsione per cui tutti i *community orders* debbano contenere un elemento punitivo.

– Gli enti coinvolti nel processo di *Probation* devono contare su un sistema di incentivazione economica che li induca ad approntare sistemi efficaci nella riduzione dei tassi di recidiva.

La retribuzione degli enti che gestiscono i servizi di *Probation* deve basarsi sui principi del “*fee for service*” e del “*payment by results*”; essa è pertanto parametrata alle tipologie di servizi offerti e alla loro efficacia, misurata attraverso i tassi di recidiva. Per evitare che alcuni gruppi di soggetti siano esclusi dal sistema di trattamento, perché più inclini a commettere nuovi reati, si è stabilito di rapportare il tasso di recidiva alla tipologia di reato commesso e di prevedere che tutti gli autori di reato debbano godere di un livello minimo di servizio.

⁴¹Cfr. MAIR, CROSS, TAYLOR, *The community order and the suspended sentence order. The views and attitudes of sentencers*, London, 2008; MINISTRY OF JUSTICE, *Adult re-convictions: results from the 2009 cohort. England and Wales*, London, 2011.

⁴²Prima della riforma i servizi di *Probation* avevano il compito di seguire unicamente i soggetti che fossero stati condannati a pene detentive di durata superiore ai 12 mesi.

⁴³Il periodo di dodici mesi comprenderà una parte della pena comminata, che in tal modo sarà scontata in area penale esterna, e una parte di supervisione successiva al termine di durata della sanzione. Alla supervisione saranno collegate prescrizioni meno onerose per il condannato, in quanto si svolgerà in un periodo di tempo successivo al termine di durata della sanzione originariamente inflitta.

b) **Protecting the public.** La gestione dei soggetti giudicati socialmente pericolosi e condannati per la commissione di reati gravi non è demandata ad enti privati o di volontariato, ma rimane affidata al *National Probation Service*, così come la gestione delle più importanti funzioni legate al servizio di *Probation*.

La determinazione del livello di rischio di un soggetto è demandata all'ente pubblico, il quale decide se sussistono o meno le condizioni per affidare il caso ad enti privati. Nel caso in cui il livello di rischio di un soggetto aumenti nel tempo⁴⁴, il servizio pubblico può avocarne la competenza.

Al settore pubblico rimangono inoltre una serie di competenze giudicate particolarmente delicate nel processo di *Probation*; si tratta, ad esempio, della redazione dei *pre-sentence reports* e degli adempimenti previsti nel *pre-trial* e nel *trial stage*, delle decisioni riguardanti la violazione degli *orders* imposti⁴⁵ e della gestione di tutti i processi che prevedono il coinvolgimento della vittima del reato.

c) **Making the System Work.** La riforma appronta degli strumenti per rendere il nuovo sistema efficiente e ridisegna l'apparato pubblico cui è demandata la gestione dei servizi di *Probation*; viene infatti creato un *National Probation Service*, la cui gestione compete al *Ministry of Justice* per il tramite del *National Offender Management Service*. Il *National Probation Service* si mantiene comunque collegato alla rete di *Local Delivery Units*, al fine di monitorare lo svolgimento dei processi di *Probation* e di conservare e sviluppare la relazione con i *partners*.

d) **Implementing reform.** Il documento redatto dal *Ministry of Justice* fissa infine un calendario per la messa a punto delle misure delineate, ciò allo scopo di graduare gli interventi, assicurando nel contempo la messa a punto del sistema in tempi relativamente brevi.

1. Evidenze statistiche

Il *Ministry of Justice* pone, tra gli obiettivi della riforma, un sistema di raccolta dei dati che possa guidare nell'individuazione delle strategie più efficaci nella riduzione dei tassi di recidiva.


Essendo la riforma di recente introduzione, mancano ad oggi dati statistici che aiutino a comprendere come tali misure si stiano declinando.

⁴⁴Il livello di rischio associato ad un soggetto può aumentare al verificarsi di circostanze determinate *a priori*, o per il fatto che, già inizialmente, si trattava di un caso vicino al limite di rischio alto, o in seguito alla rivelazione al servizio nazionale di *Probation* di informazioni provenienti da fonti quali, ad esempio, le autorità di pubblica sicurezza.

⁴⁵Cfr. MINISTRY OF JUSTICE, *Transforming Rehabilitation: a strategy for reform*, 2013, p. 23: “*delivery of an order can be the responsibility of either the public sector probation service or a contracted provider, depending on who is responsible for managing the offender; issuing a warning can be the responsibility of either the public sector probation service or contracted provider; but laying information before a court to enforce the breach (and the decision in these cases on whether the breach was reasonable) would be reserved to the public sector probation service.*”

Le *Proven Re-offending Statistics* pubblicate nel gennaio 2015 dal *Ministry of Justice* fanno infatti riferimento a misure o sanzioni terminate tra aprile 2012 e marzo 2013 e all'eventuale commissione di nuovi reati nei 12 mesi seguenti⁴⁶. Lo studio fornisce tuttavia dati utili, fra il resto, a comprendere le direttrici della riforma.

Uno dai dati più significativi, infatti, riguarda il tasso di recidiva registrato a seconda della durata della pena detentiva scontata: a coloro i quali sia stata inflitta una pena detentiva non superiore ai



12 mesi è associato un tasso di recidiva pari al 57,6%; all'aumentare della durata della pena comminata, il tasso di recidiva diminuisce⁴⁷.

L'analisi condotta dal *Ministry of Justice* evidenzia inoltre come il tasso di recidiva sia influenzato, oltre che da fattori quali età e genere, anche dal tipo di reato originariamente commesso; a presentare il più alto tasso di recidiva sono i soggetti condannati per furto e per rapina.

⁴⁶MINISTRY OF JUSTICE, *Proven Re-offending Statistics Quarterly Bulletin, April 2012 to March 2013, England and Wales*, 2015. Disponibile su https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/399300/proven-reoffending-apr12-mar13.pdf

⁴⁷Questo benché, negli ultimi anni, la recidiva dei soggetti condannati a pene detentive di durata superiore ai dieci anni sia andata aumentando.

Proportion of adult and juvenile offenders in England and Wales who commit a proven re-offence, by index offence, 12 months ending March 2013





Figure 3.3: Percentage of offenders in each offence category who re-offended, by index offence¹




Da un'altra ricerca condotta dal *Ministry of Justice*⁴⁸, emerge che, nel caso di soggetti che stiano scontando *community orders*, le modalità di esecuzione influenzano sensibilmente il tasso di recidiva.

La misura, ad esempio, risulta tanto più efficace, quanto più il rapporto con l'*Offender Manager* è giudicato positivamente dal reo.

⁴⁸MINISTRY OF JUSTICE, *Re-offending by offenders on Community Orders Results from the Offender Management Community Cohort Study, Ministry of Justice Analytical Series, 2015*. Disponibile su https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/399388/reoffending-by-offenders-on-community-orders.pdf.



Inoltre, il tasso di recidiva risulta strettamente connesso al numero di appuntamenti con gli *offender managers* cui i soggetti sottoposti alla misura non si sono presentati.



Anche il tipo di *order* eseguito dal soggetto influenza notevolmente il tasso di recidiva. In questo caso, tuttavia, il dato potrebbe essere influenzato dal fatto che gli *order* dal carattere più marcatamente punitivo sono comminati agli autori dei reati più gravi, per cui è più elevata la probabilità di tornare a delinquere.

Percentage of offenders starting requirements who re-offended		
Requirement	% who re-offended	Unweighted base
Drug treatment	58	201
Curfew	43	178
Specified activity ¹	39	164
Alcohol treatment	32	269
Accredited programme ¹	33	222
Unpaid work	27	357
Prohibited activity	19	93
Any punitive requirement ²	33	642
Total	34	1,496

Peraltro, la raccolta di dati e la loro elaborazione a fini statistici è un punto fondamentale del programma *“Transforming rehabilitation”*. La possibilità di misurare l'efficacia del lavoro svolto è infatti fondamentale per la creazione di nuovi progetti e l'eventuale revisione di quelli esistenti⁴⁹.

Di più, la raccolta di dati può essere un importante strumento di diffusione di una cultura di *“best practice”* e *“transparency”*.

⁴⁹Cfr. MINISTRY OF JUSTICE, *Transforming Rehabilitation: a strategy for reform*, 2013, p. 19: *“The Justice Data Lab will address this by providing organisations with re-offending data specific to the offenders they have been working with. MoJ analysts will match data from organisations working with offenders with national records to produce reoffending rates for that group of individuals. Where possible, we will also produce a comparable reoffending rate for a control group of offenders with very similar backgrounds so the organisation can better assess the effectiveness of their particular work in reducing reoffending. This will allow them to focus only on what works, better demonstrate their effectiveness and ultimately cut crime in their area.”*

Parte terza – Il *Probation* in Francia

1. Il *Probation* nel sistema sanzionatorio francese

Nell'ordinamento francese, si è soliti operare una distinzione, sotto il profilo dell'esecuzione delle pene, tra “*milieu fermé*” e “*milieu ouvert*”.

La prima locuzione sta ad indicare le pene la cui esecuzione avviene in forma carceraria, le seconde quelle eseguite “*en dehors des murs*”, ma che pur sempre necessitano dell'esercizio del potere di sorveglianza e controllo sul soggetto⁵⁰.

A comporre le fila della seconda categoria concorrono, tra le altre, la *sursis avec mise à l'épreuve*, il *travail d'intérêt général*, la *libération conditionnelle*, il *suivi socio judiciaire*, l'*ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve* e la *contrainte pénale* di recente introduzione. A tali misure si aggiungono particolari modalità di esecuzione della pena, quali il *placement sous surveillance électronique*, la *semi-liberté* e il *placement extérieur*. La loro esecuzione è curata da *agents de probation*, che lavorano alla dipendenza dei *Services pénitentiaires d'insertion et de probation*.

Di seguito i tratti che caratterizzano le sanzioni la cui esecuzione avviene *en milieu ouvert*.

a) La *sursis avec mise à l'épreuve*. La *sursis avec mise à l'épreuve* nasce in seno alla categoria degli istituti sospensivi delle pene custodiali allo scopo di far sì che la persona che vi è soggetta si reinserisca nella società evitando la pena detentiva di breve durata che rischierebbe di produrre effetti criminogeni⁵¹.

Nell'ordinamento francese, la sospensione con messa alla prova ha, rispetto a quella semplice, un ambito applicativo più vasto⁵².

L'unica condizione oggettiva richiesta per la sua applicazione concerne infatti la tipologia di pena comminata, non influenzando né la natura del reato commesso, né i precedenti registrati dal reo: se il

⁵⁰Cfr. DE LARMINAT, *L'exécution des peines en milieu ouvert entre diagnostic criminologique et gestion des flux*, in *Questions pénales*, Maggio 2011, p. 1 ss.

⁵¹“*Le but général du sursis avec mise à l'épreuve est d'écarter l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, jugées plus néfastes qu'utiles*” STEFANI, LEVASSEUR, BOULOC, *Droit pénal général*, Paris, 1995, p. 510.

⁵²La *sursis simple* può essere concessa dal giudice qualora concorrano due differenti condizioni: una attinente il passato criminale del soggetto condannato, ed una riguardante la pena pronunciata.

Per quanto riguarda la prima, si statuisce che un soggetto non possa accedere alla misura qualora registri una condanna, per *crime* o *délit* di *droit commun* (accompagnata o meno, a sua volta, da sospensione), nei 5 anni precedenti la pronuncia in questione.

La seconda condizione riguarda, invece, le tipologie di pene passibili di sospensione: può trattarsi di pene all'*emprisonnement* non superiori a cinque anni, di pene pecuniarie (*amendes correctionnelles* o *jours amendes*), di pene *privatives ou restrictives de droit* ex art. 131-6, ad eccezione della *confiscation*, o di pene *complémentaires* ex art. 131-10, ad eccezione di *confiscation*, *fermeture d'établissement* ed *affichage*.

giudice condanna il soggetto ad una pena detentiva per *crime* o *délit* di *droit commun* non superiore a 5 anni di detenzione, la *sursis probatoire* può sempre essere concessa⁵³.

Rimane comunque fermo che, sussistendo la condizione oggettiva, il giudice deve compiere una valutazione ulteriore concernente la personalità del reo e determinare se la messa alla prova possa essere verosimilmente portata positivamente a termine⁵⁴.

Nel caso in cui decida di applicare la sospensione con messa alla prova, il giudice ne deve determinare durata e condizioni.

L'art. 132-42 c.p. stabilisce che la durata della misura deve essere compresa fra i dodici mesi ed i tre anni; può essere eccezionalmente estesa sino a cinque o a sette anni nel caso sia applicata a soggetti recidivi⁵⁵. Tale periodo si computa a partire dal giorno in cui la condanna è pronunciata, se a questa si accompagna l'*exécution provisoire*; dal giorno in cui la pronuncia diviene esecutiva, negli altri casi.

Il giudice può anche decidere di non concedere la sospensione con messa alla prova per l'intera pena detentiva comminata e pronunciarsi a favore di una *sursis* solamente *partiel*⁵⁶; in tal caso, il soggetto sconta solo parte della pena inflitta in carcere, venendo la restante parte sospesa.

Le prescrizioni della messa alla prova possono essere ricondotte a due categorie: la prima comprende le misure di controllo delineate dall'art. 132-44 c.p. e le misure di aiuto ex art. 132-46, le quali trovano applicazione nella generalità dei casi; la seconda, invece, fa riferimento agli obblighi delineati dall'art. 132-45, i quali trovano spazio solamente qualora il giudice li ritenga utilmente applicabili al caso di specie.

L'art. 132-44 c.p. enumera le misure restrittive che il giudice è tenuto ad imporre al soggetto al fine di controllare la sua condotta. Esse sono:

⁵³Eccezione fatta per il caso in cui il reo sia "*en état de récidive légale*", ove può essere concessa per pene all'*emprisonnement* della durata di dieci anni al massimo.

⁵⁴Tale valutazione si colora di significati ulteriori alla luce del fatto che la pena detentiva eventualmente comminata potrebbe essere sostituita dalle cosiddette *peines alternatives*. L'ordinamento francese opera infatti una distinzione tra *peines principales alternatives* e *peines principales de référence*. In altre parole, il legislatore, per ogni fattispecie di reato, determina la pena in termini di *emprisonnement* o *amende*. Allo stesso tempo si prevede che tali pene possano essere sostituite, in materia di *délit*, da *jour-amende*, *travail d'intérêt général* e *peines restrictives ou privatives de droits*. Tali pene alternative sono incompatibili tra loro ma possono essere associate alla pena *de référence* corrispettiva. Allo stesso modo, poi, le *peines principales de référence* possono essere sostituite dalle *peines complémentaires*, che il giudice può (o deve) associare alla pena comminata.

La *sursis avec mise à l'épreuve* non potrà applicarsi qualora l'*emprisonnement* venga sostituito da un'altra sanzione.

⁵⁵Tali disposizioni sono state introdotte dalla l. n° 204/2004.

⁵⁶La possibilità di rendere parziale la sospensione della pena, originariamente prevista solamente per la *sursis simple*, fu estesa anche alla *sursis avec mise à l'épreuve* con la riforma del 1970 (Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970).

- a) *Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné.*
- b) *Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations.*
- c) *Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi.*
- d) *Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour.*
- e) *Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;*
- f) *Informier préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.*

Le misure di aiuto delineate dall'art. 132-46 perseguono invece il fine di favorire il reinserimento sociale del reo. Esse si esplicano sia in azioni di assistenza sociale, sia di aiuto materiale. L'esecuzione di tali attività è demandata al *Service de probation* che può eventualmente avvalersi della collaborazione di organismi pubblici o privati.

Il terzo gruppo di misure che possono essere associate alla *sursis* è quello delle *obligations particulières* delineate dall'art. 132-45 c.p.. Esse hanno lo scopo di “personalizzare” la messa alla prova al fine di garantire l'effettiva risocializzazione del soggetto; le attività elencate nel *code pénal* sono le seguenti:

1. *Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.*
2. *Etablir sa résidence en un lieu déterminé.*
3. *Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. [...].*
4. *Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur.*
5. *Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile.*

6. *Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation.*
7. *S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route.*
8. *Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite.*
9. *Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.*
10. *S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés.*
11. *Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard.*
12. *Ne pas fréquenter les débits de boissons.*
13. *Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction.*
14. *S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction.*
15. *Ne pas détenir ou porter une arme.*
16. *En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.*
17. *S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.*
18. *Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice.*
19. *Accomplir un stage de citoyenneté.*
20. *En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique [..] ;*

21. *Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.*

22. *Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.*

Il compito di controllare l'esecuzione delle prescrizioni imposte spetta al *juge de l'application des peines*, sotto il cui controllo il condannato viene posto⁵⁷. Tale organo è infatti incaricato di controllare la corretta esecuzione della misura ed ha il potere di modificare, qualora ne ravvisi la necessità, le prescrizioni inizialmente determinate.

Il *juge de l'application des peines* può inoltre convocare in ogni momento il reo ed assumere, in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti, i provvedimenti di cui all'art. 712-17 c.p.p..

Nell'esecuzione dei propri compiti, il *juge de l'application des peines* si avvale della collaborazione del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation*⁵⁸; sono i professionisti di questo *service* ad essere materialmente incaricati del controllo e dell'effettiva esecuzione delle misure⁵⁹. Essi hanno il compito di riferire periodicamente sullo svolgimento delle prescrizioni imposte proponendo, se del caso, le modifiche che essi ritengano necessarie.

b) Il *Suivi socio-judiciaire*. Tale istituto è stato introdotto nell'ordinamento francese dalla legge 17 giugno 1998, allo scopo di prevenire la recidiva dei soggetti che avessero commesso *infractions sexuelles*.

L'applicazione di tale misura, delineata dagli art. 131-36-1 c.p. ss., comporta l'obbligo di sottoporsi a misure di sorveglianza ed assistenza, sotto il controllo del *juge de l'application des peines*, per una durata determinata dal *tribunal* competente.

Le misure di sorveglianza sono le medesime previste per la *sursis avec mise à l'épreuve* ex art. 132-44; così pure il giudice può decidere che sia fatto obbligo di eseguire le prescrizioni ex art. 132-45

⁵⁷Cfr. art. 740 ss. *Code de procédure pénale*.

⁵⁸Tale servizio, organizzato su base dipartimentale, si trova sotto le dipendenze dell'*administration pénitentiaire*. Per ogni dipartimento, vi è un *directeur fonctionnel*, responsabile del funzionamento del servizio, gerarchicamente sottoposto all'autorità del *directeur interrégional des services pénitentiaires*. Egli è affiancato, nello svolgimento del proprio lavoro, da *directeurs d'insertion et de probation* e da *chefs des services d'insertion et de probation*. Alcuni dipartimenti annoverano, fra i propri componenti, membri dipendenti dall'amministrazione. I diversi distretti sono composti da *Conseillers Pénitentiaire d'insertion et de probation* e da *assistants de service social*, oltre che, ovviamente, da personale amministrativo. Tale personale viene formato nell'*Ecole nationale d'administration pénitentiaire*.

⁵⁹Ciò è valido non solo per i soggetti che siano sottoposti a *sursis avec mise à l'épreuve*, ma anche per il *suivi socio-judiciaire*, il *travail d'intérêt général*, l'*ajournement de peine avec mise à l'épreuve*, i *libérés conditionnels*, i "*condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile*", agli "*interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national*".

c.p.⁶⁰. A differenza della sospensione con messa alla prova, tuttavia, a tale misura è associato lo svolgimento di particolari cure mediche, salvo che il giudice non disponga altrimenti⁶¹.

La *suivi socio-judiciaire* può essere comminata, oltre che come pena complementare, anche come pena principale. Essa risulta tuttavia incompatibile con la pena dell'*emprisonnement* la cui esecuzione sia accompagnata da *sursis avec mise à l'épreuve* (art. 131-36-6 c.p.).

In dottrina molte sono le voci che ne evidenziano il carattere ibrido, che colloca tale misura a metà strada tra la pena e la misura di sicurezza⁶².

Recentemente, il legislatore ne ha esteso l'ambito di applicazione attraverso interventi che non sono andati esenti da critiche. Essa è infatti stata ritenuta una sorta di *probation* obbligatoria il cui fine ultimo, nell'impossibilità di garantire a ciascuno cure efficaci, sarebbe quello di sottrarre i soggetti dalle pene detentive di media durata⁶³.

In caso di violazione delle prescrizioni imposte, al soggetto può essere comminata una pena detentiva di durata pari a 3 o 7 anni, a seconda che si rientri, rispettivamente, nella categoria dei delitti o dei crimini.

c) Il *travail d'intérêt général*. Il *travail d'intérêt général* consiste nell'obbligo di eseguire lavori di pubblica utilità, non remunerati, per lo più nell'ambito di associazioni o altri enti accreditati. La decisione circa l'esecuzione di lavoro di pubblica utilità può essere presa:

- dal *tribunal de police*, dal *tribunal correctionnel* o dal *tribunal pour enfants* che può comminarla come pena principale o nella forma della *sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général*;
- dal *juge d'application des peines*, che può decidere la sostituzione di una pena detentiva di durata uguale o inferiore a sei mesi con l'esecuzione di lavori socialmente utili.

⁶⁰Peraltro, fino a poco tempo fa, la *suivi socio-judiciaire* poteva godere di prescrizioni per essa specificamente determinate. E' stata la legge n° 2010-242 del 10 mars 2010 ad uniformarne la disciplina a quella di altri istituti rendendo applicabile l'art. 132-45 c.p.

⁶¹Beninteso, con il consenso del condannato.

⁶²"Le rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée nationale avait au demeurant évoqué le « caractère sui generis du suivi socio-judiciaire qui l'exclut du champ de la catégorie juridique classique des peines » après avoir souligné son « caractère hybride » ", CASTAIGNÈDE, *Le suivi socio-judiciaire applicable aux délinquants sexuels ou la dialectique sanction-traitement*, in *Recueil Dalloz*, 1999, p. 24.

⁶³"Cependant, ces soins peuvent s'avérer insuffisants, notamment en raison du très grand nombre de personnes concernées." [...] "Il s'ensuit qu'il ne pourrait pas être reproché aux soins proposés en détention de ne s'être attachés qu'à la personnalité et au trouble psychique de l'intéressé, mais point à sa déviance et dangerosité, cas par hypothèse général en raison de l'absence, en France, de criminologie clinique et de programmes accrédités, fondés sur des connaissances scientifiquement établies. Malgré cet amateurisme, le législateur n'hésite pas à renforcer également la SJ" [...] "peu importe si la supervision de ces délinquants est en réalité peu sérieuse car ceux-ci occupent des cellules et donnent de la France une image moyenâgeuse du fait de la surpopulation carcérale" HERZOG-EVANS, *La loi « récidive III » : extension et aggravation de la « probation » obligatoire*, in *Recueil Dalloz*, 2010, p. 1428 ss.

La sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général è considerata una *species* della *sursis avec mise à l'épreuve*; sarà pertanto applicabile la disciplina dettata dal codice per quest'ultima⁶⁴.

d) La libération conditionnelle e la libération sous contrainte. La *libération conditionnelle* è una *mesure d'aménagement de peine* che consente al condannato ad una pena privativa della libertà, che abbia già scontato una parte della pena pari almeno a quello residua⁶⁵, di essere rimesso in libertà prima del termine originariamente previsto⁶⁶; la liberazione è condizionata al rispetto di determinati obblighi. La corretta esecuzione degli adempimenti imposti è sorvegliata dal *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* che a propria volta soggiace al controllo del *juge de l'application des peines*.

La decisione relativa alla concessione della *libération conditionnelle*, di competenza del *juge de l'application des peines* o del *tribunal de l'application des peines*, deve contenere l'elenco delle prescrizioni cui la concessione della misura è subordinata. In particolare, il condannato può soggiacere alle medesime misure previste dagli artt. 132-44 e 132-45 c.p. per la messa alla prova. Qualora il reo violi le condizioni imposte, la *libération conditionnelle* potrà essere revocata dal *juge de l'application des peines* o dal *Tribunal de l'application des peines*; in tal caso il soggetto potrà essere chiamato a scontare in carcere il residuo di pena al momento della liberazione, o parte di esso⁶⁷.

La *libération sous contrainte* è una forma di liberazione anticipata, introdotta dalla *LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales*. Essa può essere concessa dal *juge de l'application des peines* ai soggetti che abbiano scontato almeno i due terzi della pena e che stiano eseguendo pene privative della libertà di durata complessivamente pari o inferiore a cinque anni.

Benché la finalità principale della misura sia quella di favorire il reinserimento sociale del soggetto, per la sua concessione non è necessaria la redazione di alcun programma di trattamento. E' tuttavia necessario che il reo presti il proprio consenso all'esecuzione della misura.

La *libération sous contrainte* comporta l'applicazione del regime previsto per la *semi-liberté*, il *placement à l'extérieur*, *du placement sous surveillance électronique* o la *libération conditionnelle*, a

⁶⁴Ad eccezione del secondo comma dell'art. 132-42 e del dodicesimo comma dell'art. 132-52.

⁶⁵La durata della prova non può comunque essere superiore a quindici anni o a venti in caso di soggetti in stato di *récidive légale*.

⁶⁶La *libération conditionnelle* può essere altresì concessa ai soggetti che abbiano compiuto i settantanni d'età o cui sia stata comminata una pena, o che abbiano un residuo di pena, pari o inferiore a quattro anni di reclusione, qualora esercitino la patria potestà su un bambino di età inferiore ai dieci anni.

⁶⁷Cumulativamente alle pene di eventuali reati che abbia nel frattempo commesso.

seconda della valutazione operata dal giudice.

La misura è stata introdotta allo scopo di graduare il processo di uscita dal carcere del soggetto ed evitare che questo torni a delinquere. In tal senso è stato previsto che il *juge de l'application des peines* debba necessariamente valutare che la situazione del detenuto soddisfi le condizioni oggettive per la concessione *libération sous contrainte*.

e) La *contrainte pénale*. La *contrainte pénale* è una *peine correctionnelle* recentemente introdotta nell'ordinamento francese dalla già citata *LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales*.

Tale sanzione è pronunciata allorché un soggetto abbia commesso un reato punito con la pena detentiva di durata pari o inferiore a cinque anni e la sua situazione personale e socio familiare giustifichi la comminatoria di una pena che prevede un cammino socio educativo e di sostegno da eseguirsi *en milieu ouvert*.

Peraltro, il requisito che subordina la concessione al limite di pena previsto per il reato commesso è destinato a scomparire; prevede infatti l'art. 20 della *Loi n. 2014-896* che entro il 2017 il Governo presenti al Parlamento una proposta che permetta di far uso della *contrainte pénale* come pena principale senza operare alcun rimando alla *peine d'emprisonnement*.

La *contrainte pénale* comporta l'obbligo, per il soggetto, di attenersi agli obblighi e alle prescrizioni imposte, sotto il controllo del *juge de l'application des peines*, per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi ed i cinque anni.

Il reo cui è comminata la pena della *contrainte pénale*:

- deve rispettare le misure di controllo previste dall'art. 132-44 in materia di *sursis avec mise à l'épreuve* ;
- può beneficiare delle misure di aiuto previste dall'art. 132-46 *sursis avec mise à l'épreuve*;
- può essere destinatario degli obblighi e delle interdizioni previste dall'art. 132-45 *sursis avec mise à l'épreuve*;
- può essere destinatario dell'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità;
- se necessario, deve sottoporsi a cure trattamentali⁶⁸.

Il giudice competente, oltre a determinare il contenuto della *contrainte*, fissa la durata massima della pena detentiva che il soggetto deve scontare in caso di inosservanza degli obblighi imposti; questa non può comunque superare due anni o il massimo della pena prevista per il reato commesso.

⁶⁸Si tratta della stessa "*Injonction de soins*", di cui all'art. 131-36-4 del *Code Pénal* e all'art. L3711-1 del *Code de la santé publique, prevista per il suivi socio-judiciaire*.

Nel caso in cui il condannato adempia agli obblighi imposti per un periodo di almeno un anno e dimostri di aver raggiunto i prefissati obiettivi di reinserimento, il *juge de l'application des peines* può decidere di anticipare il termine della sanzione.

f) *Ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.* L'*ajournement du prononcé*, in particolare quello cui si accompagna la messa alla prova del soggetto, presenta forti somiglianze, in punto di contenuto della misura, con la *sursis avec mise à l'épreuve*.

In generale, il termine *ajournement* designa i casi in cui, in materia *correctionnelle*, e talvolta *contraventionnelle*, il tribunale, dopo aver dichiarato il soggetto colpevole del reato commesso, rinvia la pronuncia sulla sanzione ad una data che non può collocarsi temporalmente oltre l'anno dalla prima.

Il giudice, in questa nuova udienza, verifica se vi sono le condizioni per concedere al soggetto la cosiddetta *dispense de peine*.

In particolare, il sede di giudizio, si può optare per l'*ajournement*, qualora il giudice ritenga che il processo di risocializzazione del soggetto sia già avviato, che il danno causato dal reato stia per essere riparato o che comunque le conseguenze negative del reato stiano per cessare.

Nel caso in cui il giudice opti per l'*ajournement* accompagnato alla messa alla prova del soggetto, egli sarà sottoposto alle stesse misure di controllo *ex art. 132-44 c.p.*, di aiuto *ex art. 132-46 c.p.* e particolari *ex art. 132-45 c.p.* previste per la *sursis avec mise à l'épreuve*.

Nel caso in cui le prescrizioni imposte non vengano rispettate, il *juge de l'application des peines* può investire il tribunale della decisione relativa alla sanzione da comminare anche prima dello spirare del termine annuale. Qualora ciò non avvenga, il reo viene convocato nella data che già era stata fissata; in tal sede, il giudice può dunque scegliere di dispensare il soggetto dalla pena, di prolungare l'*ajournement* fissando un nuovo termine per la pronuncia o, invece, di comminare la sanzione che ritenga opportuna, eventualmente accompagnandola a sospensione, semplice o con messa alla prova.

2. L'introduzione della *contrainte pénale* nel sistema sanzionatorio francese

La *contrainte pénale* è stata introdotta nell'ordinamento francese il primo ottobre 2014⁶⁹. A quasi un anno di distanza, i dati sulla sua applicazione sono piuttosto deludenti. Le *contrainte pénale* pronunciate da parte dei giudici sono state infatti circa un migliaio, mentre il governo aveva stimato un numero di casi compreso tra gli 8.000 ed i 20.000⁷⁰.


⁶⁹ I lavori preparatori facevano riferimento ad una "*peine probatoire*"; si è successivamente deciso di variare la denominazione utilizzata per evitare che richiamasse concetti più legati al mondo anglosassone che alla tradizione giuridica francese, ove avrebbero rischiato di produrre fraintendimenti concettuali.

⁷⁰ I dati, apparsi sui maggiori mezzi di informazione francesi, non sono stati divulgati dal Ministère de la

L'attuale Ministro della Giustizia francese, Christiane Taubira, ha dichiarato che, per sostenere la diffusione della misura, è necessario continuare a svolgere un lavoro di formazione e informazione nei confronti dei magistrati. I giudici, dal canto loro, ne lamentano l'eccessiva somiglianza con la ben più conosciuta *sursis avec mise à l'épreuve* ed è a quest'ultima che per lo più preferiscono far ricorso.

Va d'altronde riconosciuto che, all'atto della loro introduzione, tutti gli strumenti sanzionatori hanno necessitato di tempo prima di divenire di uso comune.

Così era stato anche per il *travail d'intérêt général* - introdotto nell'ordinamento francese nel 1984 - come dimostra il grafico di seguito riportato⁷¹.



Le *contrainte pénale* rischia tuttavia di scontare difficoltà di altra natura. Le sentenze di condanna che potenzialmente potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di tale sanzione, infatti, sono circa l'80% di quelle pronunciate annualmente. Il timore è pertanto che lo Stato difficilmente possa garantire la realizzazione di un programma di assistenza efficace ad un numero così elevato di soggetti⁷². Le medesime perplessità, peraltro, erano già state espresse dai *Services d'insertion et de*

Justice. C'è chi, pertanto, ne sottolinea l'approssimazione. Cfr. PIERRE V. TOURNIER, *A propos de la procédure de libération sous contrainte*. Disponibile su <http://pierre-victortournier.blogspot.it/>.

⁷¹Fonte: Le Monde, *La peine de contrainte pénale s'installe lentement en France*, 16/06/2015. Disponibile su http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/06/16/la-peine-de-contrainte-penale-s-installe-lentement-en-france_4655167_1653578.html#BTMblky6tIAb1I15.99

⁷²Cfr. MARTINE HERZOG-EVANS, *Contrainte pénale: chemin de croix en vue pour le gouvernement pour en assurer le service après-vente*, Disponibile su <http://www.atlantico.fr/decryptage/contrainte-penale-chemin-croix-en-vue-pour-gouvernement-pour-en-assurer-service-apres-vente-martine-herzog-evans->

*probation*⁷³.

Tale sanzione, pur essendo stata introdotta sulla scorta di quanto richiesto a gran voce da una parte della dottrina⁷⁴ e pur muovendosi sui binari tracciati dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, fatica ad affermarsi. Ciò, ovviamente, nonostante sia prematuro effettuare bilanci.

3. I Services pénitentiaires d'insertion et de probation

I *Services pénitentiaires d'insertion et de probation* svolgono la propria attività sia “*en milieu fermé*”, che “*en milieu ouvert*”.

En milieu fermé, i servizi di *Probation* accompagnano i soggetti nell'esecuzione della propria pena.

Essi hanno pertanto il compito di:

- aiutare il *juge de l'application des peines* nelle proprie decisioni, proponendo delle modalità di esecuzione della pena in funzione delle esigenze dettate dal percorso di vita del reo e del reato dallo stesso commesso;
- aiutare il reo nel passaggio dalla detenzione all'uscita dal carcere, attivando i canali ed i mezzi messi a disposizione dalla società civile;
- agevolare la conservazione, da parte del reo, dei legami con il nucleo familiare;
- favorire l'accesso alla cultura ed organizzare attività all'interno del carcere.

En milieu ouvert, invece, i servizi di *Probation* intervengono nel quadro di un mandato giudiziario.

In tal senso:

- riportano all'autorità giudiziaria tutti gli elementi che possono essere utili nell'esecuzione delle sanzioni;
- aiutano le persone sanzionate a comprendere il contenuto della pena comminata e costruiscono, assieme a loro, un programma di reinserimento;
- assicurano il rispetto delle prescrizioni imposte da parte dei condannati a pene restrittive della libertà personale;
- favoriscono l'accesso ai vari meccanismi di reinserimento sociale.

1666315.html#udp0muHJSLfWoXGL.99

In questo senso anche ROSELINE LETTERON, *La contrainte pénale: de quoi parle-t-on ?*

Disponibile su: <http://www.contrepoints.org/2013/09/10/138546-contrainte-penale-parle-ton#K3J1LZzjDBATGA88.99>

⁷³Cfr. *L'usine à gaz de la contrainte pénale*, lefigaro.fr, 9 septembre 2014.

⁷⁴La riforma, infatti, ricalca quanto teorizzato da Pierre Victor Tournier. Sin dal 2006, Tournier auspica l'introduzione nell'ordinamento francese di una “*probation à l'anglaise*”, che avrebbe dovuto essere introdotta in sostituzione di *sursis simple*, *sursis avec mise à l'épreuve*, *travail d'intérêt général* – *peine princiale* ed anche alcuni tipi di *amende*. Essa avrebbe dovuto caratterizzarsi proprio per il fatto di essere una pena autonomamente collocata all'interno dell'ordinamento. Nel 2011 Tournier apporta alcune modifiche alla sua teoria preferendo, all'utilizzo dell'espressione “*probation à l'anglaise*” quello dell'espressione “*contrainte pénale communautaire*”

Oltre a seguire tali attività, *en milieu fermé* e *en milieu ouvert*, i servizi di *Probation* organizzano i cosiddetti *Programmes de prévention de la récidive*, che permettono di riunire persone che siano state condannate e presentino problematiche comuni tra loro.

Ancora prima dell'introduzione della *contrainte pénale* e della *libération sous contrainte*, i *Services pénitentiaires d'insertion et de probation* erano incaricati di seguire un numero elevato di misure e sanzioni molto differenti tra loro⁷⁵.

Per tali ragioni, l'aspetto relativo al controllo e alla prevenzione della recidiva è stato privilegiato rispetto a quello di reinserimento del soggetto che ha invece necessariamente richiesto la selezione dei casi cui dedicare maggior tempo e risorse. L'ingente mole di lavoro ha influenzato anche il tipo di analisi condotta sul soggetto, che ha dovuto basarsi su elementi quali legami familiari e disponibilità di un alloggio o di un impiego; la tipologia di reato commesso è stato invece l'elemento su cui fondare la prognosi di recidiva.

A partire dal 2012, si è cercato di razionalizzare tale processo mediante la compilazione di un questionario di *Diagnostic à visée criminologique*, allo scopo di uniformare la valutazione delle persone entrate in contatto con i *Services pénitentiaires d'insertion et de probation*.

Tale questionario è stato dismesso nel 2014 e sostituito da una semplice scheda che raccoglie le valutazioni operate sulla persona presa in carico.

Rimane da verificare in che misura l'introduzione della sanzione della *contrainte pénale* abbia aumentato il lavoro degli agenti di *Probation* e se tale aumento abbia o meno inciso sull'efficacia nella riduzione dei tassi di recidiva.

4. Evidenze statistiche

Secondo il *Ministère de la Justice*⁷⁶, al 1° gennaio 2015 le persone seguite dall'Amministrazione Penitenziaria erano 249.298. Di queste, 172.007 erano quelle seguite *en milieu ouvert* distribuite fra 103 *Services pénitentiaires d'insertion e de probation*.

Al 1° gennaio 2015, le misure *en milieu ouvert* proprie della fase *post – sentenciel*, non considerando la *contrainte pénale*, erano così proporzionate: la *sursis avec mise à l'épreuve* rappresentava il 72,6% delle misure, le *libérations conditionnelles* il 3,3%, il *travail d'intérêt général* e le *sursis TIG* il 20,4%, l'*interdiction de séjour* lo 0,4%, l'*ajournement avec mise à l'épreuve* lo 0,1%

⁷⁵ Cfr. PHILIP MILBURN ET LUDOVIC JAMET, *Prévention de la récidive : les services de probation et d'insertion français dans la tourmente*, in *Champ Pénal*, vol. XI, 2014.


L'acronimo CPIP indica i *Conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et d'insertion* e l'acronimo JAP il *juge de l'application des peines*.

⁷⁶ Le *Statistiques trimestrielles de la population prise en charge en milieu ouvert* sono pubblicate trimestralmente dal *Ministère de la Justice*. Le statistiche al 1° gennaio 2015 sono disponibili al seguente link http://www.justice.gouv.fr/art_pix/trimestrielleMO_janvier2015.pdf.

e le *suivis socio – judiciaires* il 3,2%.

Per quanto concerne la *contrainte pénale*, alcuni dati diffusi a marzo 2015 dal governo francese aiutano a comprendere la direzione seguita dalle prime applicazioni concrete⁷⁷.

Su un totale di 536 pene comminate a marzo, il 33% si rivolgeva ad autori di reati contro la persona, un altro 33% ad autori di reati legati alla circolazione stradale, il 19% ad autori di reati contro il patrimonio (soprattutto furti) e il 7% ad autori di reati previsti dalla legislazione sugli stupefacenti.



Quanto alle tipologie di obblighi imposti, il 48% delle misure includeva l'obbligo di sottoporsi a cure mediche e misure trattamentali, il 37% l'obbligo di esercitare un'attività professionale o di seguire corsi di formazione e il 15% l'obbligo di riparare i danni causati dalla propria condotta.

La durata della detenzione prevista in caso di violazione degli obblighi imposti è stata invece compresa tra 1 e 3 mesi nel 26% dei casi, tra 4 e 6 mesi nel 48% e tra 7 mesi e 1 anno nel 21%.

⁷⁷ I dati pubblicati dal governo francese sono disponibili al seguente link
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Fiche_Contrainte_penale.pdf.

Parte quarta – Il *Probation* in Svezia

1. Il *Probation* nel sistema sanzionatorio svedese

Il codice penale svedese contempla, quali pene irrogabili in risposta alla commissione di un *crime*, l'*imprisonment* e le *finer*, la *conditional sentence*, il *probation* ed il *committal for special care*⁷⁸.

a) Il ***Probation***. La Corte può optare per il *Probation* qualora ritenga l'imposizione della sola *fine insufficiente*⁷⁹ e consideri il *Probation* efficace nel prevenire la commissione di nuovi reati ad opera del soggetto che si sta giudicando⁸⁰. Vi sono inoltre alcune circostanze particolari che possono orientare la corte nella scelta del *Probation*; tra queste, il fatto che il soggetto sia sottoposto o presenti la necessità di sottoporsi a specifici programmi trattamentali, alcuni eventi significativi intervenuti nella sua sfera socio – familiare e la volontà, da questo manifestata, di eseguire la sanzione di *Probation* accompagnata dalla *condition of community service*.

Nel sistema svedese, il *Probation* si estende in un arco temporale, denominato *probationary period*, di durata pari a tre anni. Nel corso del primo anno⁸¹, ad esso si accompagna una misura di *supervision*⁸².

Al *Probation* possono poi essere associate le prescrizioni di seguito riportate:

- a) *day-fines*⁸³, pene pecuniarie il cui ammontare varia a seconda della durata, espressa in giorni, della sanzione e della somma da versare giornalmente⁸⁴.
- b) *condition of community services*, che comprende l'obbligo di svolgere un *unpaid work* per un numero di ore compreso fra un minimo di quaranta ed un massimo di duecentoquaranta. La *condition of community services* può essere prescritta solo qualora il soggetto chiamato ad eseguirla vi consenta; essa può inoltre essere modificata o conclusa, secondo le indicazioni di un *supervision board*. Il *community service* deve

⁷⁸ Il riferimento è alla *Part 1, Chapter 1, Section 3* dello *Swedish Penal Code*.

⁷⁹ Il *Chapter 30, Section 1* della *Part 3* del codice penale svedese stabilisce che l'*imprisonment* debba essere considerata sanzione più severa rispetto al *probation* e alla *conditional sentence*.

⁸⁰ L'indicazione è contenuta nella *Part 3, Chapter 30, Section 9* del codice penale svedese.

⁸¹ Ciò salvo ricorrano i casi di cui alle *Section 5a, 7, 9* e al quarto paragrafo della *Section 5*: esecuzione di un programma trattamentale; necessità sorte nell'ambito dello svolgimento di un *community service*; violazione delle prescrizioni imposte.

⁸² Di regola, a partire dalla data in cui la condanna è pronunciata.

⁸³ Il *Probation* può essere associato ad un numero massimo di duecento *day-fines*, indipendentemente dal fatto che il reato per cui si stia procedendo preveda o meno la comminatoria di una pena di tipo pecuniario.

⁸⁴ Cfr. *Part 3, Chapter 25, Section 2*. Le *day-fines*, secondo quanto disposto dalla *Part 3, Chapter 30, Section 10*, possono essere associate al *probation* qualora ciò appaia opportuno in considerazione del disvalore della condotta, del trascorso criminale del soggetto o della natura del reato commesso.

inoltre compiersi secondo il programma tracciato dalla *local prison and probation administration*. La sentenza che commina il *probation* associato al *community service* deve inoltre indicare la durata che l'*imprisonment* avrebbe avuto, se si fosse optato per quest'ultimo.

c) un *periodo di imprisonment*, la cui durata può oscillare tra quattordici giorni e tre mesi. La scelta a favore dell'esecuzione di un periodo di detenzione esclude che al *probation* possano essere abbinate *day-fines* o la *condition of community service*⁸⁵.

Al *probationer* può essere altresì imposto il rispetto di obblighi⁸⁶ che concernono:

- a) l'obbligo di risiedere in un determinato luogo per un periodo di tempo predeterminato e comunque non superiore ad un anno;
- b) lo svolgimento di attività lavorativa o di programmi di istruzione e formazione;
- c) cure o altri trattamenti di tipo sanitario.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il soggetto chiamato ad eseguire il *Probation* può essere sottoposto ad un programma trattamentale, che egli deve impegnarsi a svolgere⁸⁷.

L'autore del reato può inoltre essere chiamato ad operare attivamente al fine di riparare o comunque ridurre le conseguenze negative causate dalla propria condotta; la riparazione del danno può prevedere anche il coinvolgimento della vittima, se questa vi consenta.

Qualora il soggetto sottoposto a *Probation* non rispetti le prescrizioni imposte, il *supervision board* ha la facoltà di richiamarlo o di estendere il periodo di *supervision*. Nei casi più gravi, il *board* può chiedere alla Corte che il *Probation* sia revocato; nel caso in cui la Corte accolga tale istanza, la pena viene rideterminata, tenendo conto del periodo di espiazione già trascorso.

L'esecuzione di un *probationary period* è inoltre prevista, nel sistema svedese, successivamente alla *conditional release*; il periodo, in questo caso, non può avere durata inferiore ad un anno.

b) **La *Conditional sentence***. La Corte può scegliere di sanzionare il soggetto con una *conditional sentence* qualora ritenga l'irrogazione della pena pecuniaria non sufficiente e non vi siano ragioni per ritenere che il reo commetterà ulteriori reati. La *conditional sentence* può trovare altresì applicazione nel caso in cui il reo manifesti la volontà di eseguire tale sanzione “*with a condition of*

⁸⁵ Il *Probation* può essere associato all'*imprisonment* solo ove ciò non possa essere evitato in considerazione del disvalore del reato commesso e del trascorso criminale del soggetto condannato. Cfr. *Part 3, Chapter 30, Section 11*.

⁸⁶ Il giudice ha facoltà di determinare *a priori* la durata di tali prescrizioni, ovvero di prescrivere che esse abbiano efficacia sino a revoca.

⁸⁷ Si tratta del cosiddetto “*Probation with contract treatment*”.

community service”; ciò salvo che le circostanze ne facciano apparire inopportuno il ricorso⁸⁸.

La persona sanzionata è in questo caso soggetta ad un *probationary period* di durata pari a due anni.

Alla *conditional sentence* possono essere associate sia *day-fines*, sia la *condition of community service*. In questo caso il reo è tenuto a svolgere lavoro non retribuito, secondo il piano predisposto dalla *local prison and probation administration*, per un numero di ore variabile tra quaranta e duecentoquaranta.

Se le circostanze lo consentono, il reo può essere chiamato a riparare le conseguenze negative causate dal reato.

In caso di violazione delle prescrizioni imposte, la corte può decidere di richiamare il soggetto, di imporgli la riparazione del danno causato dal reato, di variare le condizioni della *conditional sentence* o, infine, di sostituire la sanzione inflitta.

1. Evidenze statistiche

Lo *Swedish National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande rådet – Brå)*, agenzia collocata in seno al Ministero della Giustizia, fornisce, tramite pubblicazione sul proprio sito internet⁸⁹, dati utili a comprendere forma e caratteristiche del sistema sanzionatorio svedese.


Il rapporto “*Non-custodial care in Sweden*”⁹⁰, la cui redazione è stata curata dal *Brå*, evidenzia che nell'anno 2011 le persone cui era stata inflitta la sanzione di *Probation* erano 7.704, a fronte delle 9.463 cui era stato inflitto l'*imprisonment*. Più che in altri ordinamenti, il rapporto tra *probation* ed *imprisonment* risulta in questo caso ridotto.

Delle persone cui, nello stesso anno, era stata inflitta la sanzione di *Probation*, circa due terzi dovevano scontare la forma ordinaria di *probation*, il 18% il *probation with community service*, il 17% il *probation with contract treatment* e solo il 3% *probation with imprisonment*.

⁸⁸Cfr. *Part 3, Chapter 30, Section 7* del codice penale svedese.


⁸⁹<https://www.bra.se>

⁹⁰ BRA, *Non-custodial care in Sweden. A summary of three evaluations*, 2012. Il rapporto è reperibile su <https://www.bra.se>.



Le tipologie di reati commessi dai soggetti condannati a *Probation* sono prevalentemente riconducibili a guida in stato di ebbrezza, reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e crimini violenti.

Lo *Swedish National Council for Crime Prevention* cura inoltre la pubblicazione di dati relativi alla commissione di nuovi reati, da parte dei soggetti che abbiano terminato di scontare la propria pena nell'anno, nei due anni e nei tre anni precedenti. I risultati relativi ai tassi di recidiva dei soggetti che abbiano terminato di scontare nel 2008 la pena per il reato precedentemente




commesso sono di seguito riportati⁹¹:

Come evidenziato graficamente, il *Probation* presenta tassi di recidiva inferiori a quelli registrati dall'*imprisonment*. Fra le tipologie di *Probation*, a risultare più efficace è quella abbinata

⁹¹ I dati riportati sono reperibili al link <https://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/crime-and-statistics/crime-statistics/recidivism.html>.

all'esecuzione di un *service order*. Tassi di recidiva ancora inferiori sono stati registrati con riferimento alla *suspended sentence in combination with a community service*.

Peraltro, tale sanzione incontra una vasta diffusione, evidente se rapportata a quella del *Probation*



with a condition of community service.

Parte quinta – Il *Probation* in Italia

1. Il *Probation* nel sistema sanzionatorio italiano

Con l'approvazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 vengono introdotte nell'ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione e, fra queste, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Con tale istituto il legislatore italiano sceglie di seguire la strada del *probation* penitenziario, vale a dire di inserire le misure di *probation* nella fase di esecuzione della sentenza, come strumento alternativo alla pena detentiva.

L'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali è stato modificato rispetto alla sua configurazione originaria ed oggi ricomprende, accanto al *probation* penitenziario, una forma di *probation* nella fase del giudizio con sospensione dell'esecuzione della condanna nei confronti di soggetti a piede libero.

Recentemente, la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova, *probation* giudiziale nella fase istruttoria⁹², assimilabile all'istituto che già era presente nel sistema del diritto penale minorile.

Attualmente, pertanto, il *probation* in Italia trova spazio nei seguenti istituti:

a) Affidamento in prova ai servizi sociali

L'affidamento in prova al servizio sociale è da annoverare fra le misure alternative in senso stretto, ovvero quelle che sostituiscono la pena detentiva irrogata in sede giudiziale; di più, esso è considerato la misura alternativa per eccellenza, dal momento che permette al soggetto in trattamento di intraprendere presso i servizi sociali un percorso rieducativo – risocializzativo per una durata pari a quella della pena da scontare.

L'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario stabilisce che un soggetto, qualora sia condannato a scontare una pena detentiva che non supera i tre anni, può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento deve essere adottato sulla base dell'osservazione della personalità del condannato, effettuata per almeno un mese in istituto o comunque nel periodo successivo la commissione del reato.

L'affidamento in prova può essere concesso anche ai soggetti che stiano scontando la pena detentiva e che abbiano un residuo di pena non superiore a quattro anni; in questo caso, la valutazione della personalità è condotta con riferimento al comportamento tenuto nel corso dell'anno precedente la presentazione della richiesta.

⁹²Cfr. RAFFAELE PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.*, Corte di Cassazione, Relazione n. III/07 del 05/05/2014.

All'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che, durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova, il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscono al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Il compito di controllare la condotta tenuta dal soggetto spetta ai servizi sociali, i quali sono incaricati di relazionare sul comportamento del reo al magistrato di sorveglianza.

Qualora il soggetto in affidamento violi le prescrizioni imposte o tenga un comportamento comunque incompatibile con la prosecuzione della prova, l'affidamento è revocato.

A contrario, la positiva conclusione del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

b) Sospensione del procedimento con messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta dagli imputati di reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sia essa sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal secondo comma dell'art. 550 c.p.p.⁹³.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività. Esso può svolgersi presso lo Stato, le

⁹³Si tratta dei reati di: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 c.p.; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343 II co. c.p.; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 II co. c.p.; e) rissa aggravata a norma dell'art. 588 II co. c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; g) ricettazione prevista dall'art. 648 c.p..

regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta al medesimo soggetto e ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

2. Lo sviluppo del *Probation* nel sistema sanzionatorio italiano dopo la sentenza Torreggiani

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia, con la sentenza Sulejmanovic prima⁹⁴ e con la sentenza Torreggiani poi⁹⁵, per il fatto di non essere “in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’articolo 3 della Convenzione [Europea dei Diritti dell'Uomo]”.

In particolare, nella sentenza Torreggiani la Corte rammenta all'Italia le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con cui si esortano gli stati ad applicare, quanto più possibile, misure alternative alla detenzione e a ricorrere alla pena detentiva solo quale *extrema ratio*, allo scopo, tra il resto, di frenare la crescita della popolazione carceraria.

Tale ultima pronuncia costituisce, a differenza della sentenza Sulejmanovic, una “sentenza-pilota”: essa pertanto sospende tutti i ricorsi proposti contro l'Italia sulla medesima materia e fissa al nostro Paese il termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza⁹⁶ per porre in essere misure idonee a rimediare alla grave situazione carceraria.

A tale pronuncia ha peraltro fatto seguito una forte richiamo della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 279/2013, di fronte alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, ha dichiarato non più tollerabile “l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa” in materia.

Il legislatore italiano ha pertanto fatto seguire diversi provvedimenti che affrontano le questioni sollevate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Costituzionale intervenendo in ambito penale, processuale penale e di ordinamento penitenziario.

Si sono così succeduti il d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94 recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10 recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema

⁹⁴Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 16 luglio 2009, SULEJMANOVIC c/ITALIA.

⁹⁵Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 8 gennaio 2013, TORREGGIANI E ALTRI c. ITALIA.

⁹⁶Il passaggio in giudicato della sentenza è avvenuto il 28 maggio 2013. L'adempimento degli obblighi si sarebbe pertanto dovuto realizzare entro il 27 maggio 2014.

sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, che si pone l'obiettivo di una riforma strutturale del sistema.

L'obiettivo di porre rimedio da un lato all'eccessiva durata del processo e dall'altro al sovraffollamento carcerario ha condotto il legislatore a porre mano anche al sistema italiano di *Probation*.

In questo senso è stata modificata la disciplina concernente la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed è stata introdotta la sospensione del procedimento con messa alla prova, istituito mutuato dal diritto penale minorile.

a) Affidamento in prova ai servizi sociali. Il D.L. 146/2013 è intervenuto sull'art. 47 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario introducendo il comma 3-bis, con cui si fissa un nuovo limite di pena per l'accesso alla misura da parte del condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione; in tal caso, la misura può essere concessa quando il condannato “abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2”⁹⁷.

Il legislatore dà in tal modo vita al cosiddetto “affidamento allargato”: il limite della pena inflitta o *esprianda* è portato sino a quattro anni ed allo stesso tempo si dilata ad un anno il periodo di osservazione del soggetto, sulla base del quale si formulerà il giudizio prognostico finalizzato alla concessione della misura.

Peraltro, tale ultima previsione lascia aperto il dubbio se il periodo di “osservazione della personalità condotta collegialmente” di cui al comma 2 debba protrarsi per un periodo di tempo pari ad un anno, o se invece conservi la durata di un mese, dovendosi svolgersi nell'arco dell'anno antecedente la richiesta di accesso all'affidamento allargato⁹⁸.

L'interpretazione per cui, estendendosi l'ambito applicativo, si allungherebbe il periodo di osservazione sembra soddisfare esigenze di logica interpretativa; il dato letterale della norma è d'altro canto ambiguo e pone di fronte ad annosi problemi di carattere pratico; è infatti difficile

⁹⁷Il D.L. n. 146/2013 apporta altresì modifiche al comma 4 e al comma 8 dell'art. 47 ord. pen..

Competente a ricevere l'istanza relativa all'affidamento in prova ai servizi sociali è ora il Tribunale di Sorveglianza; ciò salvo in cui la protrazione dello stato di detenzione rischi di arrecare al condannato grave pregiudizio; in tal caso l'istanza può essere presentata al magistrato di sorveglianza e l'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti. Il citato decreto legge ha inoltre inserito al comma 8 l'inciso per cui “*le deroghe temporanee alle prescrizioni possono esser autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.*”

⁹⁸Cfr. sul punto ENRICO MARIA MANCUSO in AA. VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, 2015, p. 59.

immaginare come possa nel concreto avvenire l'osservazione extramuraria della personalità del condannato nell'arco di un periodo di tempo tanto ampio. L'incertezza interpretativa si colora di significati ulteriori se si pone mente al fatto che, proprio nel periodo di osservazione, si serba il fondamento del carattere special-preventivo della misura.

b) Sospensione del procedimento con messa alla prova. La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014. Benché la proposta di costruire una messa alla prova per adulti modellata su quella del processo penale minorile fosse stata avanzata da tempo⁹⁹, il suo ingresso nell'ordinamento è stato certamente prodotto dalla spinta esercitata da un lato dal problema del sovraffollamento carcerario e dall'altro dall'eccessiva durata dei processi¹⁰⁰.

La finalità deflativa è evidente nella declinazione processuale dell'istituto; il legislatore lo ha infatti costruito come una sospensione del procedimento, la cui attivazione consente di evitare la celebrazione della fase del giudizio. In questo senso è stato sostenuto che *"l'estinzione del reato è il controvalore che lo Stato si dichiara disposto a pagare pur di evitare il costo del processo"*^{101 102}. D'altro canto, l'imputato rinuncia al giudizio di cognizione in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite di quello che conseguirebbe ove fosse pienamente accertata la sua responsabilità.

Negli intenti ispiratori dell'istituto si scorge dunque la prima differenza rispetto alla messa alla prova rivolta ai minori. Quest'ultima, infatti, si pone come obiettivo primario non la deflazione, ma la "deistituzionalizzazione" del procedimento¹⁰³, al fine di condurre il minore in un percorso di maturazione e cambiamento che corre parallelo ai consueti circuiti penitenziari.

⁹⁹La proposta circa l'introduzione di una messa alla prova per gli imputati adulti era infatti stata avanzata nel d.d.l. n. 2664 del 2007, nel d.d.l. n. 3291 del 2010, nel d.d.l. n. 5019 del 2012 e nel d.d.l. 5019-bis del 2013. Essa era altresì prevista nel progetto di riforma del codice penale redatto dalla Commissione Pisapia. Tale progetto, in particolare, prevedeva che l'istituto potesse trovare applicazione nel caso di reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; la positiva conclusione della prova avrebbe comportato l'estinzione del reato.

¹⁰⁰Cfr. GIULIO ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 marzo 2015. In tali questioni sono ravvisabili "i due principali problemi" di cui soffre la giustizia penale italiana.

¹⁰¹Cfr. ANTONELLA MARANDOLA, *Ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Diritto penale e processo*, 2014, p. 675 ss.; GIUSEPPE TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Archivio Penale*, 2015, n. 1.

¹⁰²Già Pavarini, in tema di affidamento in prova ai servizi sociali, aveva parlato di "negoziabilità pragmatica", riferendosi alla possibilità che la pena potesse essere negoziata per ragioni utilitaristicamente individuate. Cfr. PAVARINI, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati ed incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2003, p. 215 ss.

¹⁰³In tal senso LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003, p. 41.

Tali differenti finalità si riflettono negli ambiti di applicazione oggettivi degli istituti.

Laddove infatti la messa alla prova per minori può applicarsi indipendentemente dal reato per cui si procede¹⁰⁴ – astrattamente per delitti punibili finanche con la pena dell'ergastolo – la messa alla prova per adulti trova spazio solo nel caso di reati sanzionati con pena pecuniaria, con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati elencati nell'art. 550 c.p.p..

A tali confini la dottrina ha guardato con una certa diffidenza, temendo che questi potessero divenire causa di insuccesso della misura. La messa alla prova per adulti, infatti, in questo senso si contende il campo con le misure alternative alla detenzione. Applicandosi a casi per cui non è prevista la custodia cautelare e per cui, in sede di esecuzione della pena, può trovare applicazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, si rischia di disincentivarne la scelta, considerata fra il resto la gravosità degli adempimenti che la caratterizzano¹⁰⁵.

La differenza tra i due istituti si gioca inoltre sul piano dell'ambito di applicazione soggettivo. Se infatti la messa alla prova in sede minorile non conosce preclusioni, essendo applicabile anche al giovane cui sia stato concesso il perdono giudiziale o precedentemente condannato, la messa alla prova per adulti non può essere applicata a delinquenti e contravventori abituali, né a delinquenti professionali o per tendenza; nessun automatismo è previsto per il caso di recidivi o recidivi reiterati, colorandosi tuttavia il giudizio prognostico, in questi casi, in maniera del tutto peculiare¹⁰⁶. Il beneficio non può inoltre essere concesso più di una volta; pur avendo lo scopo di evitare pericolose strumentalizzazioni, tale previsione, secondo parte della dottrina, rischia di minarne gli intenti deflativi e contrasta con la linea seguita dal legislatore in provvedimenti recentemente adottati¹⁰⁷.

Ciò che, tuttavia, sul piano soggettivo segna più marcatamente la differenza tra i due istituti sono i presupposti che ne determinano l'applicazione. La messa alla prova per minori è infatti fondata su

¹⁰⁴Il reato per cui si procede non rileva né per tipologia, né in termini di cornici edittali.

¹⁰⁵Cfr., *ex multis*, CESARI, sub art. 464 *bis*, in CONSO ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015: "Si può peraltro dubitare del fatto che la disciplina in esame possa avere un impatto significativo sul sistema, in ragione dei confini applicativi esigui che il legislatore, forse troppo prudentemente, le ha assegnato. Visti i contenuti articolati e gravosi della prova per l'imputato e la forte concorrenza di istituti indulgenziali e soluzioni processuali alternativi, con riferimento alla fascia di reati interessati dalla normativa, è possibile che l'istituto sia considerato poco appetibile e, di fatto, venga sottoutilizzato". Così anche ILLUMINATI, *Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 26 marzo 2015, p. 10 e TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Archivio Penale*, 2015, 1, p. 6.

¹⁰⁶Sul punto BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Diritto penale e processo*, 2014, p. 661 ss.

¹⁰⁷E' ad esempio il caso del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con mod. in l. 21 luglio 2014 n. 10, che ha abrogato il T. U. sugli stupefacenti nella parte in cui prevedeva il divieto di applicare per più di due volte l'affidamento in prova terapeutico.

un giudizio della personalità. La messa alla prova per adulti, invece, si fonda su “elementi del fatto”, come si desume dal riferimento operato dall'art. 464 *quater* c.p.p. ai parametri di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla fase di ammissione alla prova¹⁰⁸.

Da ciò ne deriva “*da un lato, che il giudizio di idoneità sembrerebbe rapportato non tanto alle possibilità di evoluzione in positivo della personalità dell'interessato, quanto ai profili retributivi e riparativi, che costituiscono l'essenza del programma stesso; dall'altro lato, che la prognosi recidivante sembrerebbe concentrata più sulla necessità di fronteggiare la pericolosità sociale dell'imputato attraverso la prova stessa, che sulle possibilità di concreta realizzazione di un processo rieducativo e risocializzante, che resta affidato al solo lavoro di pubblica utilità.*”¹⁰⁹

Su questi presupposti, la sospensione del processo con messa alla prova rischia tuttavia di divenire appannaggio di ristrette categorie di autori di reato - segnatamente, di *white collar crimes* - replicando quanto già accaduto nel caso dell'affidamento in prova ai servizi sociali¹¹⁰.

E' infine appena il caso di accennare ai profili legati alla legittimità costituzionale del nuovo istituto rispetto all'art. 27 co 2°. La concessione della messa alla prova, infatti, implicitamente presupporrebbe la sussistenza del fatto di reato e l'accertamento della responsabilità del soggetto¹¹¹. E' tuttavia da sottolineare che l'accertamento è anche in questo caso presente, seppur operato in negativo ai sensi dell'art. 129 c.p.p., analogamente a quanto già previsto ex art. 444 c.p.p. per il patteggiamento¹¹².

A gettare il ponte di collegamento tra la sospensione del procedimento con messa alla prova ed il *probation* penitenziario è l'art. 141 ter disp. att. c.p.p.; la disposizione prevede infatti che le funzioni dei servizi sociali siano svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge n. 354/1975; devono ritenersi pertanto estese le funzioni dei servizi sociali relative allo svolgimento di indagini socio-familiari per l'applicazione

¹⁰⁸Cfr. PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Processo penale e giustizia*, 2015, 1

¹⁰⁹PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, cit., p. 106.

¹¹⁰Cfr. sul punto DELLA BELLA, *Il ruolo dell'affidamento in prova nella crisi di certezza ed effettività della pena*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2005, p. 1492.

¹¹¹L'interpretazione è supportata dal riferimento ad “ulteriori reati” contenuto nell'art. 464 *quater*, 3° co. c.p.p.


¹¹²Cfr. CESARI, sub art. 464 *bis*, in CONSO ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit.: “*si tratta, insomma, non dell'annichilimento della presunzione di non colpevolezza, ma di un suo (pur serio) affievolimento.*” L'impianto potrebbe tuttavia ritenersi giustificato alla luce del fatto che l'istituto è “*costruito su basi consensuali e in bonam partem, come chance per ottenere rapidamente un esito favorevole del rito*” Inoltre la misura rileva altresì “*sotto il profilo dell'implementazione della ragionevole durata del rito penale e della tutela sostanziale e processuale delle ragioni della vittima, ossia degli interessi fondamentali protetti dalle norme incriminatrici violate, che pure hanno copertura costituzionale.*”

delle misure alternative alla detenzione, alla proposta dei programmi di trattamento ai condannati che aspirano ad affidamento in prova e detenzione domiciliare, al controllo dell'esecuzione dei programmi e alla proposta di modificazione e revoca.

Non può pertanto prescindersi dalla considerazione che l'esito della misura passa necessariamente attraverso la buona gestione da parte degli uffici dell'esecuzione penale esterna; e la buona gestione, a sua volta, necessita di mezzi e risorse che dovrebbero incrementare all'aumentare dei casi da gestire.

3. Evidenze statistiche

Le statistiche ufficiali pubblicate mensilmente sul sito del Ministero della Giustizia riportano il numero di soggetti che, alla data di rilevazione, stanno eseguendo misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova¹¹³. Per quanto concerne



la messa alla prova, è inoltre fornito il dato relativo alle indagini in corso.

Da una prima analisi delle rilevazioni mensili, non sembra vi sia una diretta correlazione tra il numero di soggetti che usufruiscono della messa alla prova ed il numero degli affidamenti in prova ai servizi sociali, che pure negli ultimi mesi registra un leggero calo.


Si può invece notare che, nel corso dell'ultimo anno, va assottigliandosi la differenza tra indagini per messa alla prova e messe alla prova in esecuzione; il dato può tuttavia essere riconducibile ad un fisiologico smaltimento delle innumerevoli indagini avviate.

Per i soggetti condannati ad affidamento ordinario, affidamento per tossico-dipendenti ed alcool-

¹¹³Le statistiche sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia <https://www.giustizia.it>.

dipendenti, semi-libertà, detenzione domiciliare, libertà vigilata e lavoro di pubblica utilità, inoltre, sono disponibili dati semestrali disaggregati che permettono di verificare, tra il resto, le tipologie di reati cui sono stati condannati.

Nel caso dell'affidamento in prova ordinario, ad esempio, i soggetti che ne beneficiano scontano, per la maggior parte, reati legati allo spaccio e al traffico di stupefacenti e al furto e alla ricettazione¹¹⁴.



La pubblicazione e l'analisi dei reati per cui i beneficiari di sospensione con messa alla prova risultano imputati permetterebbe di capire come il nuovo *Probation* giudiziale nella fase istruttoria si stia declinando nel nostro ordinamento, come si rapporti rispetto al *Probation* penitenziario e dove, nel sistema sanzionatorio, abbia trovato spazio.

¹¹⁴Il grafico riporta unicamente le categorie di reato per cui sia stato rilevato un numero di soggetti beneficiari maggiore o uguale a cento. I dati, riferiti al primo semestre 2015, sono reperibili su: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wpfacetNode_1=0_2&previousPage=mg_1_14&contentId=SST1173755.